



Comune di **Ravenna**

**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DI STUDIO DI
INCIDENZA, CON EVENTUALE PROPOSTA DI
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT, ED
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE
MAGGIORMENTE VOCATE AD OSPITARE I CAPANNI
BALNEARI**



STUDIO DI INCIDENZA

NOVEMBRE 2024

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2.1	GENERALITÀ	3
2.2	LA NORMATIVA EUROPEA	3
2.3	LA NORMATIVA NAZIONALE	5
2.4	LA NORMATIVA REGIONALE.....	7
3	LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)	8
4	VALUTAZIONE DELLA VOCAZIONE DELLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE	12
4.1	METODOLOGIA DI ANALISI	12
4.2	ANALISI PRELIMINARI AREE DI DELOCALIZZAZIONE	14
4.3	TIPOLOGIA DI CAPANNI BALNEARI.....	16
4.4	ANALISI CAPANNI BALNEARI	16
5	PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	20
5.1	PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (PTR).....	26
5.2	PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR).....	28
5.3	PIANO DI STRALCIO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) E PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA)	32
5.3.1	<i>Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico</i>	33
5.4	PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA (PTA)	34
5.5	PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA (PTCP)	35
5.5.1	<i>Tavola 2_ Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali (coordinato con il Piano Territoriale Paesistico Regionale)</i>	36
5.5.2	<i>Tavola 3_Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee (coordinato con Piano di Tutela delle Acque)</i>	42
5.6	PIANO TERRITORIALE PARCO DELTA PO-STAZIONE DI S. VITALE E PIALLASSE DI RAVENNA (PTP).....	45
5.7	RETE NATURA 2000.....	53
5.7.1	<i>Misure Generali di Conservazione</i>	54

5.7.2	<i>Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio</i>	72
5.7.3	<i>Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalboretetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini</i>	74
5.7.4	<i>Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina</i>	76
5.8	PIANO STRUTTURALE COMUNALE_REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (PSC - RUE) ...	78
5.8.1	<i>Titolo IV_Disciplinazione dei sistemi/ Capo IV.1 Sistema paesaggistico-ambientale</i>	79
5.8.2	<i>Titolo V_Spazio naturalistico/ Capo V.2 Componenti idrogeomorfologiche vegetazionali</i>	80
5.9	PIANO DELL'ARENILE DEL COMUNE DI RAVENNA	80
5.10	PROGETTO "PARCO MARITTIMO"	83
5.11	VINCOLO IDROGEOLOGICO	84
5.12	VINCOLO PAESAGGISTICO	84
6	SITI NATURA 2000	85
6.1	IT4060003 - ZSC-ZPS - VENE DI BELLOCCHIO, SACCA DI BELLOCCHIO, FOCE DEL FIUME RENO, PINETA DI BELLOCCHIO	85
6.1.1	<i>Introduzione al Sito</i>	85
6.1.2	<i>Habitat di interesse comunitario</i>	87
6.1.3	<i>Fauna e Flora</i>	90
6.2	IT4070005 - ZSC-ZPS - PINETA DI CASALBORSETTI, PINETA STAGGIONI, DUNA DI PORTO CORSINI	109
6.2.1	<i>Introduzione al Sito</i>	109
6.2.2	<i>Habitat di interesse comunitario</i>	112
6.2.3	<i>Fauna e Flora</i>	114
6.3	IT4070006 - ZSC-ZPS - PIALASSA DEI PIOMBONI, PINETA DI PUNTA MARINA	121
6.3.1	<i>Introduzione al Sito</i>	121
6.3.2	<i>Habitat di interesse comunitario</i>	124
6.3.3	<i>Fauna e Flora</i>	126
7	VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA RELATIVA SUI SITI NATURA 2000	135

7.1	METODOLOGIA	135
7.2	VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ DELL'INCIDENZA COMPLESSIVA	136
7.3	RISULTATI.....	137
7.3.1	<i>Analisi e valutazione incidenze dentro i Siti Rete Natura 2000.....</i>	<i>138</i>
7.3.2	<i>Analisi e valutazione incidenze fuori dai Siti Rete Natura 2000</i>	<i>140</i>
8	SINTESI DEI DATI ED ESITO DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA.....	141
9	SINTESI DEI DATI ED ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA VOCAZIONE DELLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE	142
	ALLEGATI TECNICI	148

1 INTRODUZIONE

Il Comune di Ravenna ha impartito con Ordinanza ex art. 54 C.N., Protocollo N. 0023070/2024 un'ingiunzione alla demolizione e/o delocalizzazione dei capanni balneari attualmente localizzati nel Sistema costiero del Comune di Ravenna, che presentano le seguenti caratteristiche, individuate e classificate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po:

- Capanni in area contigua del Parco regionale del Delta del Po in presenza di vegetazione dunale
- Capanni in area contigua del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in adiacenza di habitat)
- Capanni in area contigua del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in presenza di habitat)
- Capanni in Zona B del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in presenza di habitat)

Come dichiarato dall'Ente Parco, la demolizione dei capanni balneari è sottratta al regime della preventiva acquisizione di autorizzazione paesaggistica ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 42/04 e, quindi, non sarà avviata da parte del Comune di Ravenna nessuna pratica autorizzativa e non si ritiene necessaria l'acquisizione del nulla-osta per i capanni collocati all'interno del Parco regionale del Delta del Po, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 6/2005 o l'avvio della procedura di valutazione incidenza per i capanni collocati nei siti Natura 2000, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2023, n. 1174 (pur non rientrando l'intervento tra le fattispecie pre-valutate ai sensi della determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14585). Nel primo caso, poiché la demolizione è specificatamente ammessa dall'art. 24, comma 10.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale della stazione Pineta di San Vitale e Piallasse di Ravenna, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 947 del 18/06/2019. Nel secondo caso, a condizione che, per la demolizione, vengano rispettate tassativamente le prescrizioni indicate dal Parco con Prot. nr. 0002040/2024 del 25/03/2024.

Nell'ambito della Pianificazione comunale, il Piano dell'Arenile, approvato con delibera di C.C. n. 40441/52 nella seduta del 17/03/2016 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul BUR n. 92 del 06/04/2016 (ai sensi degli articoli 33-34 della LR 20/2000 e s.m.i) specifica all'Art. 31 delle NTa che *“si favorisce la riqualificazione dei capanni balneari esistenti con delocalizzazione di quelli posti sul corpo dunoso (di cui all'art. 16 lett. a, b, c) e con la riqualificazione dei materiali incongrui per quelli ricadenti in aree compatibili. Tale riqualificazione è attuabile con intervento diretto:*

- *per i capanni collocati sul corpo dunoso: demolizione e ricostruzione delocalizzata nelle aree individuate in cartografia con specifica simbologia, con distanza $\leq m$ 2.50 tra capanno e capanno;*
- *per i capanni collocati fuori dal corpo dunoso: MS e demolizione e ricostruzione”*

In base al contesto soprariportato, sono state quindi individuate delle aree potenzialmente compatibili con le opere previste, che permettano la delocalizzazione dei capanni balneari in un ambito maggiormente idoneo e non interessate da aree occupate da habitat protetti.

Il presente Studio di Incidenza è focalizzato, quindi, sull'analisi delle suddette aree, per valutare l'effettiva vocazione ad ospitare i capanni balneari, che saranno oggetto di delocalizzazione, e la loro potenziale incidenza sui Siti Rete Natura 2000 e sugli habitat di interesse comunitario in cui alcune di queste aree sono localizzate.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generalità

La Valutazione di incidenza (Vinca) come indicato nella direttiva regionale D.G.R. 1174/2023, è lo specifico procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato alla valutazione degli effetti delle trasformazioni antropiche del territorio sulla conservazione della biodiversità nei siti Natura 2000 (SIC, ZSC o ZPS).

A tale procedimento vanno sottoposti i Piani generali o di settore, i Programmi (compresi regolamenti, calendari venatori e simili), i Progetti, gli Interventi e le Attività (P/P/P/I/A) i cui effetti ricadano sui siti di Rete Natura 2000, al fine di verificare l'eventualità che gli interventi previsti, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative su habitat e specie, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti.

La Regione svolge la funzione di autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale (Autorità Vinca) di Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività che possono incidere sui siti regionali interamente esterni alle Aree protette (Parchi nazionali, interregionali e regionali, Riserve statali e regionali, e Paesaggi naturali e seminaturali protetti).

2.2 La normativa europea

L'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedurali.

In generale, l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE è il riferimento che dispone previsioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei siti della Rete Natura 2000, e riveste un ruolo chiave per la conservazione degli habitat e delle specie ed il raggiungimento degli obiettivi previsti all'interno della rete Natura 2000.

In particolare, i paragrafi 3 e 4 relativi alla Valutazione di Incidenza (VInca), dispongono misure preventive e procedure progressive volte alla valutazione dei possibili effetti negativi, "incidenze negative significative", determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito Natura 2000, definendo altresì gli obblighi degli Stati membri in materia di Valutazione di Incidenza e di Misure di Compensazione. Infatti, ai sensi dell'art.6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, la Valutazione di Incidenza rappresenta, al di là degli ambiti connessi o necessari alla gestione del Sito, lo strumento Individuato per conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000.

La necessità di introdurre questa tipologia di valutazione deriva dalle peculiarità della costituzione e definizione della rete Natura 2000, all'interno della quale ogni singolo Sito fornisce un contributo qualitativo e quantitativo in termini di habitat e specie da tutelare a livello

europeo, al fine di garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente di tali habitat e specie.

La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno di un sito Natura 2000; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat, gli obblighi derivanti dall'art. 6, paragrafi 2, 3, e 4, sono estesi alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE "Uccelli".

Gli orientamenti agli Stati membri sull'interpretazione dei concetti chiave dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, anche in considerazione delle sentenze emesse dalla Corte di giustizia dell'UE a riguardo, sono contenuti nella Comunicazione della Commissione "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" C(2018) 7621 final del 21 novembre 2018 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25.01.2019 - (2019/C 33/01), che sostituisce la precedente guida pubblicata nell'aprile 2000, e nella Comunicazione della Commissione "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021.

I principali riferimenti europei per la VIInCA sono i seguenti:

- Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979: Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994: Direttiva del Consiglio che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica.
- Direttiva del Parlamento Europeo 2011/42/EC e del Consiglio del 27 Giugno 2001 sulla valutazione delle incidenze di alcuni piani e programmi sull'ambiente;
- Decisione della Commissione del 22 Dicembre 2003 che adotta, ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, la lista dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica Alpina (2004/69/CE) e le successive integrazioni (Decisione 2015/2370/UE);

- Direttiva 2004/798/CE del 7 Dicembre 2004 che adotta, ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, la lista dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica Continentale e le successive integrazioni (Decisione 2015/2369/UE);
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 Novembre 2009 sulla conservazione degli uccelli selvatici (che modifica la Direttiva 79/409/CEE, direttiva Uccelli). In particolare, la Direttiva ha cinque Allegati di cui l'Allegato I è quello rilevante per la protezione degli uccelli.
- Decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (2013/741/UE);
- Decisione della Commissione Europea del 7 novembre 2013 che adotta il settimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2013/739/UE).

2.3 La normativa nazionale

In ambito nazionale, la Valutazione di Incidenza (VInCA) viene disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di VIA e VAS. Nei casi di procedure integrate VIA-VInCA, VAS-VInCA, l'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o del provvedimento di VIA che può essere favorevole solo se vi è certezza riguardo all'assenza di incidenza significativa negativa sui siti Natura 2000.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l'applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)" - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019) (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

L'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019 sulle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" costituisce altresì lo strumento per il successivo adeguamento delle

leggi e degli strumenti amministrativi regionali di settore per l'applicazione uniforme della Valutazione di Incidenza su tutto il territorio nazionale.

Le Linee guida, elaborate in stretta collaborazione con la Commissione europea, seppure antecedenti al documento di indirizzo unionale di settore "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" C(2021) 6913 final del 28 settembre 2021, risultano del tutto conformi ai nuovi orientamenti eurounitari in materia di Valutazione di Incidenza, con particolare riferimento agli approfondimenti in materia di screening di incidenza e di procedura di deroga ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat.

I principali riferimenti normativi italiani riguardo la Valutazione di Incidenza sono i seguenti:

- Legge n. 394/1991 - Legge quadro sulle aree protette;
- Legge n. 157/1992 – Linee guida per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio;
- DPR 357/1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DM 03/04/2000 – Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- DPR n. 120 del 12 marzo 2003: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- DPR n. 425 del 01/12/ 2000 – Regolamento recante norme di attuazione della Direttiva 79/409/CEE;
- DM 03/09/2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;
- Legge n. 221/2002 – Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE;
- DM 25/03/2005 e s.m.i. – Lista delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – Testo unico in materia ambientale;
- DM 17/10/2007, e s.m.i. – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- DM 19/06/ 2009 – Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- Legge n. 97 del 04/06/2010, e s.m.i. – Disposizioni per l'implementazione dei requisiti, per l'Italia, come membro dell'Unione Europea;

- DM 02/04/2014 – Settimo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva Habitat;
- D.M. 08/08/2014 – Elenco aggiornato delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea in Italia;
- DM 19/01/2015 – Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2- bis, della legge n. 157/1992;
- Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2019 e predisposte nell'ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), costituiscono lo strumento di indirizzo finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (Vinca).

2.4 La normativa regionale

La norma regionale disciplina le procedure inerenti le Valutazioni di incidenza di piani, programmi, progetti, interventi e attività in attuazione della direttiva "Habitat".

La procedura di Valutazione di incidenza di un Piano, di un Programma, di un Progetto, di un Intervento o di un'Attività, compresa la forma semplificata, detta Screening, è sempre effettuata dall'Autorità Vinca che dal 4 giugno 2021 (entrata in vigore della Legge Regionale n.4/2021 - L. europea) coincide con l'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato. Ne consegue che le Valutazioni di incidenza, compresi gli Screening, da tale data non vengono più effettuate dai Comuni, dalle loro Unioni o dalle Province, ma solo dalla Regione o dagli Enti gestori delle Aree protette, per i territori di rispettiva competenza. Quindi, a far data dal 4 giugno 2021 tutte le procedure che necessitano di Valutazione di incidenza, compresi gli Screening, devono essere inoltrate alle Autorità Vinca di competenza. Per quanto concerne tutte le Vinca relative ai siti Natura 2000 di competenza della Regione Emilia-Romagna, queste sono effettuate dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna.

Di seguito vengono riportati principali riferimenti normativa in materia di Valutazione di Incidenza:

- Legge regionale 20 maggio 2021, n. 4. Legge europea per il 2021 (si veda il Capo III, artt. 25-28 con i quali si definiscono gli enti gestori dei siti e le competenze in materia di Valutazioni di incidenza)
- Deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2023, n. 1174 - Allegato A: Approvazione della Direttiva regionale VincA, descrive le procedure da seguire per la Valutazione di incidenza ambientale
- Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14585 – Allegato A: Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli

habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di preavalutazione

- Determina dirigenziale 3 luglio 2023, n. 14561 - Allegato 1: Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P//A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale
- DGR n. 79 del 22 gennaio 2018 - Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09. ♣
- DGR n. 1191 del 30 luglio 2007 - Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/

3 LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA)

La Valutazione di Incidenza ha la finalità di valutare gli effetti che un piano/programma/progetto/intervento/attività (P/P/P//A) può generare sui siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

Il percorso logico della Valutazione di Incidenza delineato nei documenti di indirizzo comunitario "Gestione dei siti Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)" e "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE" è applicato e sviluppato nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA).

Lo stesso documento e i casi più importanti della prassi sviluppata in ambito comunitario hanno condotto a un consenso generalizzato sull'evidenza che le valutazioni richieste dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat siano da realizzarsi per i seguenti livelli di valutazione:

- **Livello I: screening** – È disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

- **Livello II: valutazione appropriata** - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.
- **Livello III: possibilità di deroga all'articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.** Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l'individuazione di idonee misure compensative da adottare.

La Guida metodologica (2019) ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a sé stante di **valutazione delle soluzioni alternative**, ovvero la *“valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”*.

La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica (2019) è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

L'applicabilità della procedura dipende da diversi fattori e, nella sequenza di passaggi, ogni livello è influenzato dal passaggio precedente.

L'ordine in cui vengono seguite le fasi è quindi essenziale per la corretta applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3. Per quanto riguarda l'ambito geografico, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 non si limitano ai piani e ai progetti che si verificano esclusivamente all'interno o coprono un sito protetto; essi hanno come obiettivo anche piani e progetti situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione (cause C-98/03, paragrafo 51, C-418/04, paragrafi 232, 233).

Inoltre, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non osta a una misura di protezione nazionale più rigorosa che, ad esempio, potrebbe imporre un divieto assoluto di un determinato tipo di attività, senza alcun obbligo di valutazione dell'impatto

ambientale del singolo progetto o piano sul sito Natura 2000 in questione (Causa C-2/10 39-75).




FIG. 1: SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA PROCEDURA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN RELAZIONE ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3 E 4 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE HABITAT. (DA LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ARTICOLO 6, PARAGRAFI 3 E 4)




FIG. 2: LIVELLI DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLA GUIDA ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE (DIRETTIVA HABITAT) C(2018) 7621 FINAL (GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA 25.01.2019).

Il presente studio si attiene quindi a quanto indicato nella normativa vigente in merito ai contenuti dello Studio di incidenza e, anticipando i contenuti dello stesso, con specifico riferimento al Livello II - Valutazione appropriata.

4 VALUTAZIONE DELLA VOCAZIONE DELLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE

4.1 Metodologia di analisi

Le aree di delocalizzazione, oggetto del presente Studio, vengono analizzate nell'ambito della loro vocazione ad ospitare i capanni balneari che necessitano di essere delocalizzati, relativamente alle tipologie individuate dal Parco.

FASE 1

Per le aree oggetto di analisi sono stati verificati i seguenti elementi:

- Superficie
- Localizzazione
- Presenza di concessioni balneari del Comune di Ravenna (fisse e/o stagionali);
- Presenza di concessioni del Parco marittimo;
- Localizzazione rispetto alle aree protette (Parchi, Siti Rete Natura 2000) e relativa verifica di presenza di habitat di interesse comunitario (dentro e fuori i Siti Rete Natura 2000)
- Inquadramento rispetto le previsioni e i vincoli della Pianificazione Territoriale vigente e le eventuali prescrizioni riportate dai quadri normativi.

Relativamente ai capanni balneari, individuati dal Comune di Ravenna e classificati dall'Ente Parco, è stata eseguita un'analisi complessiva per analizzare e stimare il numero di capanni da delocalizzare nelle aree oggetto di analisi del presente Studio, suddividendoli in tre categorie in base all'intervento previsto.

EVENTUALE PERMANENZA	Capanni per cui si valuta un'eventuale permanenza
DA DELOCALIZZARE	Capanni da trasferire nelle aree di delocalizzazione
DISTANZIARE IN AVANTI 10 MT DAL PIEDE DELLA DUNA	Capanni da mantenere nell'attuale area di localizzazione, ma delocalizzati ad una distanza di almeno 10 mt dal piede della duna, come prescritto dal Parco.

Un ulteriore aspetto da considerare nell'analisi delle aree destinate alla delocalizzazione dei capanni balneari è la loro coerenza con il contesto storico e paesaggistico di tali strutture. I capanni, infatti, sono parte integrante del paesaggio locale da molti anni e la loro presenza è essenziale per la preservazione delle dune, poiché contribuiscono alla loro difesa e manutenzione. Pertanto, le aree di delocalizzazione devono necessariamente rispecchiare queste caratteristiche storiche, paesaggistiche e naturalistiche.

FASE 2

Sono stati effettuati dei sopralluoghi per verificare lo stato di fatto in merito alla presenza di habitat non rilevati nell'ambito della Carta degli habitat della Regione Emilia Romagna.

Parallelamente è stata eseguita una verifica delle concessioni demaniali attualmente attive negli ambiti di analisi per verificare le eventuali interferenze con le aree di delocalizzazione., nello specifico:

- Concessioni fisse degli stabilimenti
- Concessioni stagionali (Campi sportivi, erosione e varie ed eventuali)
- Concessioni del Progetto Parco Marittimo
- Concessioni fisse per i parcheggi

FASE 3

Per ogni area di delocalizzazione è stata fatta una valutazione finale complessiva per stimare il numero di capanni balneari delocalizzabili, in coerenza con i dati raccolti.

Di seguito vengono riportati settorialmente i risultati delle analisi sopra esposte.

4.2 Analisi preliminari Aree di delocalizzazione

NUMERO AREA	SOPRALLUOGHI		LUNGH. TOT. (mt)	SUP. TOT. (mq)	LOCALITA'	PARCO	RN2000
1	-	A Ovest presenza habitat 1210 lungo muretto di confine	29,848	120,26	CASALBORSETTI	-	-
2	-	A Ovest presenza habitat 1210 lungo muretto di confine	26,724	106,86	CASALBORSETTI	-	-
3	Concessione fissa Nord e Sud.	A Sud presenza habitat 2230	63,903	255,61	CASALBORSETTI	-	-
4	-	Presenza habitat 1210_2230	31,352	124,62	CASALBORSETTI	-	-
5	Concessione fissa a Sud.	-	35,655	142,56	CASALBORSETTI	-	-
6	Concessione fissa a Nord_Concessione stagionale su intera area	-	39,427	157,67	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005
7	Concessione Parco marittimo_Concessione stagionale a Nord.	-	42,963	171,83	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005
8	Concessione stagionale a Nord_Concessione stagionale a Sud	-	38,247	152,98	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005
9	Concessione fissa a Nord e Sud_Concessione Parco marittimo al centro_Accesso pedonale ciclabile carrabile	-	41,013	164,03	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005

10	Concessione fissa a Nord e Sud_ Parco marittimo al centro	-	40,172	160,67	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005
11	-	A Nord presenza habitat 2110_2230	21,218	84,86	MARINA ROMEA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070005
12	-	-	10,769	43,07	MARINA DI RAVENNA	-	-
13	-	-	16,669	66,66	MARINA DI RAVENNA	PARCO DELTA DEL PO	-
14	-	A Est presenza habitat 1210	14,578	58,31	MARINA DI RAVENNA	PARCO DELTA DEL PO	-
15	-	A Ovest presenza habitat 1210	6,977	27,90	MARINA DI RAVENNA	PARCO DELTA DEL PO	-
16	-	A Sud-Est presenza habitat 2230	13,719	54,87	MARINA DI RAVENNA	PARCO DELTA DEL PO	-
17	Concessione stagionale a Nord _Concessione Parco marittimo_Varco accesso mezzi	Presenza habitat 1210	40,354	161,39	PUNTA MARINA	PARCO DELTA DEL PO	IT4070006
18	Concessione stagionale a Nord_Concessione fissa a Sud		33,079	132,30	PUNTA MARINA	-	IT4070006
19	Concessione fissa nella parte centrale.		123,22	492,82	PUNTA MARINA	-	-
20		Presenza habitat 1210_2110	14,467	57,87	LIDO DI CLASSE	-	-

4.3 Tipologia di capanni balneari

Di seguito sono riportate le tipologie di capanni individuate dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità DELTA DEL PO e le relative descrizioni:

TIPOLOGIA		DESCRIZIONE
A	Capanni esterni dal Parco del delta del Po e da Natura 2000	Strutture non in aree di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi
B	Capanni in area contigua del Parco regionale del Delta del Po in assenza di vegetazione dunale	In queste aree sarà possibile collocare nuovi manufatti
C	Capanni in area contigua del Parco regionale del Delta del Po in presenza di vegetazione dunale	In queste aree sarà possibile collocare nuovi manufatti ESCLUSIVAMENTE al di fuori della vegetazione dunale / ad una distanza di almeno 10 mt dal piede della duna
D	Area contigua del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in assenza di habitat)	In queste aree sarà possibile collocare nuovi manufatti
E	Area contigua del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in adiacenza di habitat)	In queste aree sarà possibile collocare nuovi manufatti / ad una distanza di almeno 10 mt dal piede della duna
F	Area contigua del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in presenza di habitat)	In queste aree non sarà più possibile collocare nessun manufatto
G	Zona B del Parco regionale del Delta del Po e Natura 2000 (in presenza di habitat)	In queste aree non sarà più possibile collocare nessun manufatto

4.4 Analisi Capanni balneari

Di seguito viene riportato l'elenco dei capanni balneari individuati dal Comune di Ravenna, categorizzati secondo le tipologie indicate dall'Ente Parco, con la relativa numerazione progressiva/localizzazione, l'intervento previsto e le eventuali note di approfondimento.

N_CAPANNO	POSIZIONE	INTERVENTO	TIPOLOGIA	NOTE
30		Eventuale permanenza	A	
27		Eventuale permanenza	A	
Senza	sud 27 30	Da delocalizzare	A	Concessione Parco marittimo
Senza	sud 57	Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
66		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
109		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
113		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
57		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
Senza	sud 88 85	Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
Senza	vicino 88 85	Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
85		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
88		Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
Senza	vicino 88 85	Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione
Senza	sud 52	Eventuale permanenza	B	
Senza	sud 4	Da delocalizzare	B	Presenza di vegetazione

4		Eventuale permanenza	B	
Senza	sud 57	Da delocalizzare	B	Concessione fissa_Presenza di vegetazione
67		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
102		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
104		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
87		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
120		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
123		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
122		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
Senza	sud 52	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
Senza	vicino 42	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
42		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
3		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
118		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
Senza	vicino 52	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
52		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
53		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
Senza	vicino 45	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
Senza	vicino 45	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
45		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
56		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
117		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
110		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	C	
111		Da delocalizzare	D	Concessione fissa_Concessione Parco marittimo
112		Da delocalizzare	D	Concessione fissa_Concessione Parco marittimo
Senza	vicino 112	Da delocalizzare	D	Concessione Parco marittimo
41		Da delocalizzare	E	Concessione Parco marittimo
Elim	sud 19	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
37eli	sud 19	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
19		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
31		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
81		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
114		Da delocalizzare	E	Presenza di vegetazione

95		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
99		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
106		Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	E	
36		Da delocalizzare	F	Presenza di habitat
34		Da delocalizzare	F	Presenza di habitat
Senza	vicino 34	Da delocalizzare	F	Presenza di habitat
22		Da delocalizzare	F	Presenza di habitat
61		Da delocalizzare	F	Presenza di vegetazione
10		Da delocalizzare	F	Presenza di vegetazione
83		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
25		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
72		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
71		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
21		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
14		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
29		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
63		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
78		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
48		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
73		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
15		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
20		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
7		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
Senza	vicino 54	Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
Senza	vicino 54	Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
54		Da delocalizzare	G	Presenza di habitat
Dem	vicino 34	Demolito		-
Dem	sud 85	Demolito		-
Dem	vicino 63	Demolito		-

SINTESI DATI CAPANNI BALNEARI

TOTALE CAPANNI	INTERVENTO
4	Eventuale permanenza
41	Da delocalizzare
29	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna
3	Demolito

5 PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Il presente capitolo ha l'obiettivo di esaminare le aree oggetto del presente Studio, e la previsione del loro relativo utilizzo, all'interno degli strumenti di pianificazione sovraordinati, al fine di valutarne la coerenza pianificatoria.

Di seguito vengono riportati in forma tabellare i dati raccolti per ogni singola area e i riferimenti normativi correlati ai seguenti Piani e Vincoli.

- Piano Territoriale Regionale / Piano Territoriale Paesistico della Regione Emilia Romagna (PTR/PTPR)
- Piano di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PAI/PGRA)
- Piano di Tutela delle Acque della Regione ER (PTA)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della provincia di Ravenna (PTCP)
- Piano Territoriale Parco Delta Po
- Rete Natura 2000
- Piano Strutturale Comunale e Regolamento Urbanistico Edilizio (PSC/RUE)
- Piano dell'Arenile del Comune di Ravenna
- Vincolo Idrogeologico
- Vincolo Paesaggistico

A seguire vengono approfonditi i riferimenti normativi di ogni singolo Piano che interessano le aree oggetto di studio.

Gli estratti relativi l'inquadramento delle aree di delocalizzazione rispetto i principali strumenti di Pianificazione Sovraordinata sono riportati nell'Allegato A del presente Studio di Incidenza.

N. AREA	LOCALITA'	PTPR	DLGS 42/04	Vinc. Idrogeologico	Vin. Archeologico	Rete Natura 2000	PGRA/PAI	PTCP coordinato PTPR	PTCP coordinato PTA	PTP	PSC/RUE	Piano dell'Arenile
1	CASALBORSE TTI	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (parziale) Art. 14: Zone urbanizzate in ambito costiero (parziale)	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi (parziale)	-	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (parziale) Art. 3.14: Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
2	CASALBORSE TTI	Art. 12: Sistema costiero Art. 14: Zone urbanizzate in ambito costiero	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	-	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.14: Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
3	CASALBORSE TTI	Art. 12: Sistema costiero Art. 14: Zone urbanizzate in ambito costiero	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	-	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.14: Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
4	CASALBORSE TTI	Art. 12: Sistema costiero Art. 14: Zone urbanizzate in ambito costiero	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	-	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M/P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.14: Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni

5	CASALBORSE TTI	Art. 12: Sistema costiero Art. 14: Zone urbanizzate in ambito costiero	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	-	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.14: Zone urbanizzate in ambito costiero Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
6	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
7	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
8	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M/P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
9	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni

10	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
11	MARINA ROMEA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070005_Pineta di Casalborgsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
12	MARINA DI RAVENNA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
13	MARINA DI RAVENNA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvioni Ambito ACM: P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
14	MARINA DI RAVENNA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni

15	MARINA DI RAVENNA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
16	MARINA DI RAVENNA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.20e: Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 16 c1.d: Interventi di ricostruzione del corpo dunoso (Rcd) Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
17	PUNTA MARINA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri Art 142 comma 1 lett. f): parchi	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070006_Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M/P1_Scenario L Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	Art. 24: Zone B di protezione generale (parziale) Art. 27: Area contigua Parco regionale Delta del Po - Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna (parziale)	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
18	PUNTA MARINA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	IT4070006_Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marini (ZSC-ZPS)	Mappa pericolosità alluvione Aree allagabili Ambito ACM: P1_Scenario L Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
19	PUNTA MARINA	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 136: immobili ed aree di notevole interesse pubblico Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni

20	LIDO DI CLASSE	Art. 12: Sistema costiero Art. 13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art 142 comma 1 lett. a): territori costieri	R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267	Art. IV.1.13: Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche_Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4 (NTA RUE variante)	-	Mappa pericolosità alluvioni Ambito ACM: P3_Scenario H Classe di rischio R1_moderato	Art. 3.12: Sistema costiero Art. 3.13: Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile Art. 3.19: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" Art. 3.20d: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 5.3; 5.7; 5.11: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere	-	Art. V.2.9 c2: Arenile attrezzato (valido il Piano dell'Arenile)	Art. 17: Spiagge Art. 31 c3: Limite area per delocalizzazione capanni
----	----------------	---	--	---------------------------------	---	---	--	--	--	---	--	--

5.1 Piano Territoriale Regionale della Regione Emilia Romagna (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente è stato approvato dall'Assemblea Legislativa Regionale con delibera n. 276 del 3 febbraio 2010, ai sensi della L.R. n. 20, del 24 Marzo 2000, così come modificata dalla L.R. n.6, del 6 luglio 2009.

Il PTR è lo strumento di programmazione con il quale la Regione Emilia Romagna definisce gli obiettivi atti ad assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.

Poiché assume il carattere di una programmazione strategica a valenza territoriale, è concepito come piano non immediatamente normativo.

Il Piano introduce il concetto di "Capitale Territoriale", articolato in: capitale cognitivo, capitale sociale, capitale insediativo infrastrutturale e capitale ecosistemico-paesaggistico.

Identifica quindi tre meta-obiettivi: qualità territoriale, efficienza territoriale, identità territoriale e li declina per il capitale territoriale inteso nelle sue quattro forme, individuando i seguenti obiettivi di Piano:

- obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità d'innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori;
- obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori collettivi;
- obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei paesaggi e della biodiversità;
- obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica.

Il Piano delinea, tra gli altri, "Un progetto integrato per le reti ecosistemiche e il paesaggio" individuando i seguenti criteri di valenza generale:

- assicurare la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria, energia), il loro uso efficiente orientato al risparmio e alla riduzione dei consumi;
- promuovere la sicurezza territoriale e la crescita di una "cultura della difesa dai rischi" (idrogeologico, sismico, da immissione di contaminanti, ecc.), per la messa in sicurezza del territorio. Capisaldi di questo approccio sono i principi di precauzione e prevenzione, un adeguato presidio e manutenzione del territorio e, soprattutto, una pianificazione

territoriale che delinei un uso del suolo compatibile con le caratteristiche di vulnerabilità del territorio e volta ad evitare l'ulteriore artificializzazione delle aree maggiormente vulnerabili;

- puntare alla ri-compattazione dei tessuti insediativi complessi, per porre sotto maggiore controllo la forma urbana, frenare l'estendersi dello sprawl (dispersione insediativa) e calmierare le aspettative di rendita fondiaria che si estendono a gran parte delle aree periurbane;
- risolvere positivamente il conflitto "storico" ambiente-infrastrutture, valorizzando la funzione potenziale di riqualificazione paesistico-ambientale legata alle infrastrutture per la mobilità;
- valorizzare in un disegno territoriale complesso la funzione dei corsi d'acqua e dei canali, estendendo ove possibile la rinaturalizzazione e assicurando le connessioni longitudinali e trasversali tra costa, pianura e montagna, riconoscendo agli ambiti fluviali un ruolo vitale per la qualità della vita delle comunità locali;
- integrare i corridoi ecologici che innervano il territorio con delle vere e proprie cinture boscate che circondino le strutture urbane, valorizzandone le componenti come elementi di miglioramento della qualità e vivibilità degli spazi pubblici e dei paesaggi urbani;
- cogliere e promuovere le opportunità di un'agricoltura multi-funzionale, sia nelle aree montane ed in quelle ad elevata ruralità, che negli spazi intensamente urbanizzati, dove un'accorta politica dei suoli può assicurare un progressivo controllo su processi spesso speculativi di crescita urbana. L'apporto multifunzionale dell'agricoltura dovrà essere potenziato anche nelle aree di pianura a forte specializzazione distrettuale, attraverso il sostegno di azioni volontarie di gestione attiva del territorio all'interno di reti ecosistemiche;
- promuovere il recupero ambientale e paesaggistico sistematico delle aree compromesse e degradate, dei siti di attività estrattive e produttive dismesse, assicurando il mantenimento o il ripristino ovunque possibile delle funzionalità ecosistemiche danneggiate, nonché dei valori e dei riferimenti paesaggistici essenziali per lo sviluppo locale e la coesione territoriale;
- creare reti di territori e di soggetti capaci di coniugare "offerta di cultura e natura", superando la tradizionale compartimentazione fra promozione turistico-ambientale, promozione delle città d'arte e delle produzioni tipiche, nell'ambito di una visione integrata del patrimonio paesaggistico e culturale dei territori della regione".

Il Piano, privo di un vero e proprio corpo normativo, è costituito dai seguenti elaborati che si configurano quindi come documenti strategici e di indirizzo:

- Una regione attraente: l'Emilia-Romagna nel mondo che cambia;
- La Regione Sistema: il capitale territoriale e le reti;

- Programmazione Strategica, Reti istituzionali e Partecipazione.

Il Piano Territoriale Regionale è un piano di dimensione vasta che non prevede applicazioni dirette sulle aree comunali, ma linee politiche che devono essere recepite a livello locale.

Si vuole sottolineare che il Piano prevede un approfondimento sulla protezione e ricostituzione della Rete Ecologica su tutta l'area regionale, delineando una necessità di aumento di tutela anche a livello locale.

5.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con delibera di C.R. n° 1338 del 28 gennaio 1993 e n° 1551 del 14 luglio 1993, è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (PTR) e si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale, dettando regole e obiettivi per la conservazione dei paesaggi regionali. Influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

L'art. 64 della Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24, "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", in conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio e in continuità con la normativa regionale in materia, affida al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), quale parte tematica del Piano Territoriale Regionale, il compito di definire gli obiettivi e le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, con riferimento all'intero territorio regionale, quale piano urbanistico-territoriale avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, storico-testimoniali, culturali, naturali, morfologici ed estetici.

Il piano paesistico regionale influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Gli operatori ai quali il Piano si rivolge sono:

- la stessa Regione, nella sua attività di pianificazione territoriale e di programmazione generale e di settore;
- le Province, che nell'elaborazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (Ptcp), assumono ed approfondiscono i contenuti del PTPR nelle varie realtà locali;
- i Comuni che garantiscono la coesione tra tutela e sviluppo attraverso i loro strumenti di pianificazione generale; gli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio.

La Regione è attualmente impegnata insieme al Ministero della Cultura nel processo di adeguamento del PTPR vigente al Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Per quanto riguarda le aree oggetto di analisi, risultano essere interessate dai seguenti articoli:

Art. 12 "sistema costiero"

In base all'Art. 12, *"gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:*

a. deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;

b. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;

c. le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili così come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;

d. devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;

..

g. i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate;

g. bis. deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani"

Art. 13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile"

"1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o

scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:

a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;

..

c. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;

c. bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa; c. ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui;

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento dei requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;

..

3. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:

a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;

- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;

..

4) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua.”

Art. 14 “Zone urbanizzate in ambito costiero”

“1. Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al20%, ponderato da cinque criteri valutativi:

- condizioni urbane di fatto;
- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;

- *relazione inversa alla densità edilizia esistente;*
- *relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;*
- *grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;*

b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;

c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:

- *verde di quartiere;*
- *percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;*
- *zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;*
- *dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.”*

In riferimento alla normativa sopraesposta, nelle aree di progetto non risultano essere presenti interferenze che impediscano l'attuazione degli interventi previsti.

5.3 Piano di stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)

Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

La pianificazione di bacino è sancita dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, che ha, tra le altre, la finalità di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali assumendo il “bacino idrografico” come ambito territoriale di riferimento. La legge 183/1989 istituisce le Autorità di bacino per i bacini idrografici di rilievo nazionale e demanda alle Regioni le funzioni amministrative relative ai bacini idrografici di rilievo interregionale e regionale. Ad oggi, tutte le Autorità di bacino hanno approvato Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che contengono l'individuazione delle principali criticità idrauliche e idrogeologiche della Regione e delle azioni necessarie per il raggiungimento di un livello adeguato di sicurezza territoriale.

Gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione di bacino, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 183/1989, in relazione all'assetto della rete idrografica e al rischio idraulico sono:

- l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- la riduzione del rischio idrogeologico, la conservazione del suolo, il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto del suo stato, della sua tendenza evolutiva e delle sue potenzialità d'uso;
- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

Il 17 febbraio 2017, con l'entrata in vigore il D.M. 25 ottobre 2016, sono state soppresse le Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, e tutte le relative funzioni sono state trasferite alle Autorità di bacino distrettuali. Le Autorità di bacino interregionali del fiume Reno e l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, in cui le aree oggetto del presente studio ricadevano, confluiscono pertanto nell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

Piano di Gestione Rischio Alluvioni

I Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) sono piani strategici che contengono misure per la riduzione degli effetti negativi delle inondazioni sulla salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche. Essi contemplano le diverse tipologie di azioni che concorrono alla gestione del rischio che si possono raggruppare nelle fasi di: prevenzione, protezione, preparazione, recupero (o ritorno alla normalità), dopo l'occorrenza di un evento che abbia prodotto danni e, infine, analisi dei fenomeni occorsi come base per introdurre miglioramenti al piano di azioni programmato.

In base a quanto disposto dal D.Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE, il PGRA, alla stregua dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), è stralcio del Piano di Bacino ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. Alla scala di intero distretto, il PGRA agisce in sinergia con i PAI vigenti.

Le Autorità di bacino distrettuali sono i soggetti competenti per gli adempimenti legati all'attuazione della Direttiva insieme alle Regioni, Enti incaricati – in coordinamento tra loro e col Dipartimento Nazionale della Protezione Civile – di predisporre ed attuare, per il territorio del distretto a cui afferiscono, il sistema di allertamento per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

5.3.1 Piano di Stralcio per il Rischio Idrogeologico

Come previsto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal D. Lgs. 49/2010, nel dicembre del 2019 le mappe della pericolosità di alluvioni sono state aggiornate e pubblicate dalle Autorità di bacino distrettuali.

In particolare, per la porzione del territorio regionale ricadente nel distretto del fiume Po, l'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni relative al secondo ciclo di pianificazione previsto dalla Direttiva 2007/60/CE riguarda:

- le mappe di pericolosità (aree allagabili) complessive che costituiscono quadro conoscitivo dei PAI;
- le mappe di rischio (R1, R2, R3, R4) complessive, elaborate ai sensi del D. Lgs n. 49/2010;
- le mappe di pericolosità e rischio (aree allagabili, tiranti, velocità, elementi esposti) nelle Aree a Rischio Potenziale Significativo (APSFR).

Le aree oggetto del presente studio ricadono nell'Ambito Costiero Marino (ACM) e sono caratterizzate dalle seguenti caratteristiche:

- Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P2_Scenario M
- Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P3_Scenario H
- Mappa pericolosità alluvione Ambito ACM: P1_Scenario L
- Classe di rischio R1_moderato

In merito al Piano e ai riferimenti normativi riportati non sono state interferenze o incoerenze con lo sviluppo degli interventi previsti per le aree di delocalizzazione oggetto del presente Studio.

5.4 Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna (PTA)

Coerentemente con quanto previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE (DQA) e dal D.lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento regionale volto a raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere del proprio territorio e a garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo e per le generazioni future.

La pianificazione regionale dispone attualmente di un PTA vigente approvato nel 2005 (denominato PTA 2005), che fu elaborato secondo quanto prevedeva la disciplina dell'ormai abrogato D.lgs. 152/99. Dall'approvazione del PTA 2005, la Regione Emilia-Romagna ha fornito i propri contributi per la redazione dei Piani di Gestione Distrettuali (PdG) previsti dalla DQA, che sono recentemente giunti al loro secondo aggiornamento (terzo ciclo).

Poiché il contesto normativo europeo e nazionale in materia di acque è mutato ed è in continua evoluzione, e anche per rispondere alle sfide poste dal cambiamento climatico in atto, la Regione intende avviare il processo di elaborazione del nuovo PTA.

Il nuovo PTA avrà un orizzonte temporale al 2030 (PTA 2030), in linea con i percorsi previsti dai documenti programmatici e strategici della Regione Emilia-Romagna, quali il Patto per il Lavoro e per il Clima, la Strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché dall'Accordo di Parigi, dal Quadro 2030 per il clima e l'energia dell'Unione Europea, dalla programmazione dei fondi europei 2021-2027, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) e si integrerà con i Piani di Gestione Distrettuali, contribuendo ad attuare e meglio definire alla scala regionale le misure da essi previste.

Il percorso di elaborazione del PTA 2030 è ideato e concepito al fine di integrare in una procedura il più possibile snella sia quanto previsto dagli art. 121 “Piani di tutela delle acque” e 122 “informazione e consultazione pubblica” del D.lgs. 152/2006 che dall’art. 34 della L.R. 16/2017 “Pianificazione ambientale di settore”.

Attualmente risulta in vigore il PTA 2005, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva europea 2000/60 (Direttiva Quadro sulle Acque), che prevede negli articoli 9 e 11 delle l’attuazione ed il perfezionamento della tutela delle acque attraverso i PTCP.

Si rimanda, pertanto, al paragrafo seguente relativo al PTCP, per un approfondimento delle prescrizioni previste nei contesti interessati dalle aree oggetto di analisi per la tutela delle acque.

5.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Ravenna è redatto secondo le disposizioni della L.R. 20/2000 e ss. mm. e ii.

In attuazione dell’art. 6 dello Statuto della Provincia e nel quadro della programmazione provinciale, il PTCP di Ravenna persegue gli obiettivi descritti nella Relazione generale, considerando la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi sopra indicati, definisce l’assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.

Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (P.R.G.R.) approvato dall’assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03/05/2016, ai sensi dell’art. 27 bis della L.R. 20/2000 e art. 76 L.R. 24/2017 - Approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27/02/2019.

In attuazione delle stesse disposizioni di piano e della medesima legge regionale LR 20/2000, i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) hanno specificato e articolato le disposizioni normative del PTPR in funzione dei differenti caratteri e valori presenti nel territorio di competenza, dandone adeguata rappresentazione cartografica che costituisce tutt’oggi il riferimento per la redazione e approvazione degli strumenti comunali di pianificazione.

Nell’ambito del presente studio, le aree oggetto di analisi sono interessate dai seguenti tematismi:

5.5.1 *Tavola 2_ Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali
(coordinato con il Piano Territoriale Paesistico Regionale)*

Art. 3.12 "sistema costiero"

In base all'Art. 12, "gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali e subregionali, sono tenuti a promuovere il recupero e la riqualificazione dei territori ricompresi in detto sistema uniformandosi, in ragione delle rispettive specificità, agli indirizzi seguenti:

a. *deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, anche mediante interventi di sperimentazione, la ricostituzione di elementi di naturalità;*

b. *deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero;*

c. *le strutture per la balneazione devono essere organizzate sulla base di progetti complessivi attraverso la redazione dei piani degli arenili così come definiti all'art. 13. Nell'ambito di tali piani è necessario prevedere la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;*

..

d. *devono essere mantenuti e, ove possibile, ripristinati varchi tra l'entroterra ed il mare, tali da consentire l'accesso alla fascia balneare, la continuità visuale tra la campagna ed il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività di tempo libero;*

..

g. *i nuovi manufatti edilizi ad uso residenziale, turistico-ricettivo e di servizio, eventualmente necessari in aggiunta a quelli esistenti, ove sia dimostrata la indispensabilità della loro localizzazione all'interno degli ambiti territoriali di cui al presente articolo, devono essere localizzati prioritariamente in aree già urbanizzate;*

g. bis. *deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani"*

Art. 3.13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile"

"1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili, delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile nei tratti più fortemente compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate, o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:

a. deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli elementi naturali;

..

c. deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro distanziamento dalla battigia;

c. bis. deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa; c. ter. deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante dell'arenile da usi ed elementi incongrui;

2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

b. qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;

c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonché di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita al punto a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, adeguamento dei requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti aumento del volume complessivo e a condizione che determini una visuale libera del fronte mare superiore alla somma delle visuali libere preesistenti;

..

3. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione dei "piani degli arenili" ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive modificazioni. I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:

- a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
- b. la permeabilità visuale tra la spiaggia e l'edificato retrostante;
- c. il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui;

..

4) Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua."

Art. 3.14 "Zone urbanizzate in ambito costiero"

"1. Le zone di salvaguardia della morfologia costiera ineriscono ad ambiti già fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano.

2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/2000;
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma valgono le seguenti direttive:

- a. nelle aree di cui al presente articolo è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di

soggiorno all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi:

- condizioni urbane di fatto;
- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
- relazione inversa alla densità edilizia esistente;
- relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
- grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilità;

b. la previsione di nuova edificazione è consentita attraverso le previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;

c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:

- verde di quartiere;
- percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;
- zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
- dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorità, di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie.”

Art. 3.20 “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi” (nello specifico d) Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica e) Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica)

“1.(D) I dossi di pianura, rappresentati morfostrettamente che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2.(D) Nelle tavole contrassegnate dal numero 2 del presente Piano è riportato l'insieme dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione e/o rilevanza vengono graficamente distinti in:

- a) *Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati*
- b) *Dossi di ambito fluviale recente*
- c) *Paleodossi di modesta rilevanza*
- d) *Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica*
- e) *Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica*

I dossi e i sistemi dunosi individuati nei punti a), b) e c) sono da intendersi sottoposti alle tutele ed agli indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione cartografica dei dossi di cui al punto c) costituisce documentazione analitica di riferimento per i Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno verificarne la diversa rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di stabilire su quali di tali elementi valgono le tutele di cui ai commi successivi.

3.(P) Le delimitazioni operate dai Comuni, con riferimento ai paleodossi di modesta rilevanza (percettiva e/o storico testimoniale e/o idraulica) di cui al punto c) del 2° comma nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventuali ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle condizioni evidenziate nel comma precedente, non costituiscono variante grafica al presente Piano.

4.(D) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova edificazione in modo da preservare:

- da ulteriori significative impermeabilizzazioni del suolo, i tratti esterni al tessuto

edificato esistente;

- l'assetto storico insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le

nuove edificazioni preferibilmente all'interno delle aree già insediate o in stretta contiguità con esse;

- l'assetto morfologico ed il microrilievo originario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o puntuali comprenderà l'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata sulla quale si interviene.

5.(D) Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi. Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico o altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

6.(I) I comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di riduzione dell'impermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonché allo smaltimento diretto al suolo delle acque pluviali, etc, al fine di garantire una significativa funzionalità residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attività produttive di tipo artigianale o industriale dovranno garantire la qualità e la protezione della risorsa idrica; a tal fine la previsione di nuove attività di cui sopra o l'ampliamento di quelle esistenti, dovranno essere corredate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

7.(D) Nelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico - testimoniale, (viabilità storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi interessati in progetti di fruizione turistico - culturale del territorio e di valorizzazione degli ambiti fluviali.

8.(P) Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del precedente comma 2 ovvero ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli individuati al punto c) del medesimo comma non sono ammessi:

a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed

assimilati;

b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali, salvo che detti impianti ricadano all'interno di aree produttive esistenti e che risultino idoneamente attrezzate;

8.bis(P) Le attività estrattive e le miglorie fondiari che comportano la modifica della morfologia fisica del territorio non sono ammesse nelle aree dei "paleodossi particolarmente pronunciati" di cui al punto a) del precedente secondo comma.

9. (P) Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto ambientale e/o accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione paesistico ambientale e positivamente licenziati.

10.(D) Per i "sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica" di cui al punto e) del precedente secondo comma, le azioni di tutela da porre in essere da parte della pianificazione locale dovranno essere orientate ad evitare una ulteriore impermeabilizzazione del suolo, ovvero favorire anche attraverso interventi di deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeologico in pareggio; gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. I Regolamenti edilizi Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavori ed indicazioni sulle tecnologie di riduzione della impermeabilizzazione per la edificazione in tali aree. In tali

zone sono vietati movimentazioni di terreno, per qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dell'andamento planoaltimetrico del sistema dunoso rilevabile sul Piano di campagna.

11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione comunale generale l'eventuale emanazione di ulteriori norme di tutela. In tali zone, fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino."

Art. 3.19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale"

"..6.(P) Nelle aree di cui al presente articolo, solamente a strumenti di pianificazione provinciali compresi quelli di settore e alla strumentazione comunale compete, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:

a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;

b) rifugi e posti di ristoro;

c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia;

d) progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di

particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica con specifico riferimento a zone umide planiziarie, prati stabili, boschi relitti di pianura, ecc.."

5.5.2 Tavola 3_Carta della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee (coordinato con Piano di Tutela delle Acque)

Art. 5.3 "Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche: generalità"

"...

2.(P) Aree di protezione delle acque sotterranee costiere. In considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine, il PTCP individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero, rappresentata nella Tavola 3."

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

"1. In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina, ed in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib. Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2, rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti disposizioni:

a) (D) *Nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si orienta al diniego. La Provincia dà indirizzo di una attenta valutazione preventiva anche della perforazione a scopo di ricerca, fatte salve le perforazioni finalizzate al monitoraggio del livello piezometrico e della qualità della falda idrica di cui all'art. 17 del Regolamento Regionale n.41/2001 e le indagini piezometriche finalizzate alla valutazione sulla necessità di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.*

a1) (P) *Relativamente ai pozzi ad uso termale e minerale è consentita solo la perforazione di nuovi pozzi profondi all'interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere all'entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di delimitazione di permessi di ricerca già autorizzati all'entrata in vigore della presente variante.*

b) (P) *per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.*

b1) (P) *nell'area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all'inizio di Largo Trattaroli), nel lato nord-est dagli scoli consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di acque freatiche con impiego di pompe wellpoint per volumi complessivi superiori a 6.000 mc, va comunicato alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna e per conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:*

- la localizzazione dell'area interessata dall'estrazione

- i volumi complessivi previsti di emungimento

- le modalità di gestione dell'estrazione (n° pompe, loro localizzazione, loro portate di emungimento, etc...)

La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'estrazione, salvo casi di emergenza.

Preferibilmente l'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente con la qualità della falda emunta.

E' fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall'Autorità competente in materia di bonifica di siti contaminati.

c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme la Provincia , nell'esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea, e limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocità di abbassamento del suolo superiore a 0,6 cm/anno;

d) (D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si opererà d'intesa con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato all'applicazione pilota delle misure di monitoraggio – anche tramite l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati – volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;

e) (D) è incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci prelevate dai fiumi in periodi di piena, finalizzati esclusivamente alla ricarica della falda e al contrasto dell'ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro gestione al fine di evitare che la loro presenza favorisca anziché contrastare l'ingressione salina e la proliferazione di insetti.”

Art. 5.11 - Misure per il risparmio idrico nel settore civile e acquedottistico civile

“1.(I) Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione degli emungimenti, mediante interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete ed interventi infrastrutturali finalizzati alla progressiva sostituzione dei prelievi di acque di falda con opportune derivazioni di acque superficiali.

..

9. I Comuni adottano misure specifiche, nell'ambito del Regolamento Urbanistico Edilizio, del Piano Operativo Comunale e dei Piani Urbanistici Attuativi, individuate in rapporto alle caratteristiche del territorio comunale e dell'assetto urbanistico prefigurato, quali:

- (D) contenimento dell'uso della risorsa per i pubblici servizi mediante l'obbligo dell'installazione dei dispositivi di risparmio idrico riguardanti impianti termoidraulici ed idrosanitari, nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi, ecc.), nonché mediante limitazioni rivolte a lavaggi di infrastrutture e mezzi pubblici e ad erogazioni da fontane;

- (I) ulteriori disposizioni volte a trasferire il consumo di acque sotterranee verso acque superficiali;”

In linea con quanto analizzato in merito al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e ai tematismi emersi, non risultano sussistere elementi di interferenza che classifichino le aree in analisi come non idonee agli interventi previsti.

5.6 Piano Territoriale Parco Delta Po-Stazione di S. Vitale e Piallasse di Ravenna (PTP)

Il Parco regionale del Delta del Po (Parco) è stato istituito con legge regionale 2 luglio 1988, n. 27, al fine “di garantire e promuovere, in forma unitaria e coordinata, la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale e storico, del territorio e del paesaggio del Delta del Po ed in particolare delle zone umide di importanza internazionale, per scopi culturali, scientifici, didattici, economici e sociali”. L’intento è quello di conseguire una unitaria organizzazione dell’intero sistema territoriale del Delta del Po e di valorizzarne la rilevanza nazionale e internazionale. Il territorio del Parco è costituito da sei Stazioni, per ciascuna delle quali viene elaborato ed approvato uno specifico Piano Territoriale. Ogni Piano Territoriale di Stazione concorre alla pianificazione del territorio del Parco, di cui all’art. 24 della legge regionale 17.02.2005 n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Il Piano Territoriale della Stazione “Pineta San Vitale e Pialasse di Ravenna” (Piano di Stazione), che interessa un territorio interamente compreso nel Comune di Ravenna, costituisce il progetto generale e definisce il quadro dell’assetto del territorio ricompreso nel suo perimetro, indicando gli obiettivi generali e di settore e precisando, mediante azzonamenti, norme, incentivazioni e indirizzi, le destinazioni da osservare in relazione ai diversi usi. Il Piano di Stazione assume obiettivi specifici la salvaguardia dei beni naturali, ambientali, storico documentali e culturali che costituiscono la ricchezza del Delta e delle “valli e pinete ravennati”. Il Piano di Stazione attua, inoltre:

- le norme di tutela delle zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, secondo quanto disposto dall’art. 1 della legge regionale n. 27/88;
- le norme di tutela delle specie contenute nella Direttiva 79/409/CEE, attuata dall’art. 1, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo quanto disposto dall’art. 105 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 3;
- le norme di tutela degli habitat e delle specie contenute nella Direttiva 92/43/CEE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i..

Il Piano di Stazione, ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 27/88:

- determina il perimetro definitivo della Stazione;
- precisa l’articolazione del territorio in zone e sottozone territoriali omogenee in relazione agli usi funzionali e produttivi, individuando le zone “A”, “B”, “C”, “D” e le “aree contigue” di cui all’art. 25, comma 1, della L.R. n. 6/05
- individua le eventuali aree particolarmente complesse per le quali prevedere progetti di intervento particolareggiati da attuarsi da parte dell’Ente di gestione del Parco, specificandone gli obiettivi, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 6/05

- detta disposizioni generali per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali
- determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio della Stazione in relazione alle specifiche zone
- individua il sistema dei servizi e delle infrastrutture ad uso pubblico e le nuove infrastrutture, nel rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di scala regionale e provinciale
- stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottordinati;
- individua le caratteristiche e le tipologie degli immobili e dei beni da acquisire in proprietà pubblica per le finalità gestionali dell'area protetta
- determina i modi di utilizzazione sociale del Parco per scopi scientifici, culturali e ricreativi, ivi compresa la speciale regolamentazione a fini di tutela dell'esercizio della pesca nelle acque interne;
- individua e regola le attività produttive e di servizio che, in armonia con i fini del Parco, possono assicurare un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio interessato, in particolare per quanto attiene le attività agricole;
- stabilisce indirizzi, direttive e prescrizioni per le zone A, B, C, D e per le aree contigue

Alcune aree oggetto del presente Studio risultano ricadere in due zone definite dal Piano del Parco. Nello specifico:

Art. 24 Zone B di protezione generale

“1. Le zone B, di protezione generale, sono individuate nel complesso di Punte Alberete e Valle Mandriole, compreso il tratto del fiume Lamone compreso fra esse e dal sistema delle dune costiere non incluse in area di Riserva Naturale dello Stato; le zone B comprendono ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e floro-faunistica e sono pertanto suddivise in sottozone che rappresentano ambiti omogenei di tutela e intervento.

2. Nelle zone B i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle zone B la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; interventi non vietati ma non esplicitamente ammessi dal presente articolo, sono sottoposti a Nulla Osta dell'Ente di Gestione che deve esprimersi riguardo alla compatibilità di detti interventi in rispetto alla conservazione degli habitat elencati nelle singole sottozone e degli elementi di prioritaria importanza indicati dagli artt. 12 e 13 delle presenti norme.

3. In tutte le zone B sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone.

- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.

- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente

Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;

- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;

- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose, promossi direttamente dall'Ente di Gestione;

- gli interventi di reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, nel rispetto delle Disposizioni generali di cui al precedente Titolo 2 - Capo I;

- le attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;

- le attività di osservazione a fini didattici, come disciplinate dal Regolamento del Parco;

- l'escursionismo e il turismo naturalistico, esclusivamente sui percorsi previsti dal presente Piano di Stazione, come disciplinati dal Regolamento del Parco;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti, restando comunque vietata l'asfaltatura di strade bianche;

- la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.

- La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al capo III dalle presenti norme;

4. In tutte le zone B sono vietati:

- qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme fatte salve le opere incluse in progetti finalizzati alla conservazione e gestione del sito, le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque di cui al precedente comma 1;

- la raccolta e l'asportazione della flora spontanea fatte salve le operazioni di pulizia meccanica delle sponde arginali, da attuarsi nei periodi previsti dal Regolamento del Parco o i prelievi, autorizzati specificamente dall'Ente di Gestione, per ricerca scientifica o altri scopi legati alle attività e finalità del Parco;
- l'attività venatoria, la pesca e qualsiasi altra forma di disturbo della fauna selvatica, secondo quanto specificato all'art. 13 delle presenti Norme;
- la pesca e l'itticoltura;
- il sorvolo con velivoli a motore, eccetto che per motivi di pubblica sicurezza e antincendio;
- l'allestimento, anche temporaneo, di attendamenti o campeggi;
- lo svolgimento o l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli o attività sportive;
- l'accensione di fuochi all'aperto.
- lo spandimento agronomico dei liquami di origine zootecnica e dei fanghi da depurazione;
- le attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerali;
- la discarica, a qualsiasi titolo, di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, di materiali tossico-nocivi, di materiali inerti, di sottoprodotti e scarti di lavorazione, fatta eccezione per l'accumulo temporaneo dei residui di sfalcio e potatura; per i materiali inerti è possibile l'utilizzo come materiale di consolidamento dei percorsi fuori strada abilitati al transito di veicoli a motore, previa autorizzazione da parte dell'Ente di Gestione;
- la costruzione di nuove opere edilizie e l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, compreso scavi e movimenti terra, che non siano legati alla gestione e conservazione dei siti,
- l'apertura di nuove strade e sentieri escluso quelli previsti dal sistema di fruizione di cui al successivo Capo III.
- l'asfaltatura delle strade bianche;

5. La perimetrazione delle zone B di protezione generale è riportata nelle Tavole P.1/3 e P.1/5 del Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000, ed è descritta nell'Appendice A/2, parte integrante delle presenti Norme.

6. Sulla base della specifica morfologia dominante, le zone B sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali di cui al precedente

Capo I e le disposizioni per le zone B, vengono dettagliate disposizioni specifiche:

- B.FOR - boschi igrofilii (Punte Alberete)

- B.PAL - paludi d'acqua dolce (Valle Mandriole)

- B.FLU - corsi d'acqua (fiume Lamone)

- B.DUN - dune costiere

..

10. Negli ambiti B DUN, costituiti dai relitti di dune attive a sud di Casal borsetti, a nord e a sud di foce

Lamone e nei pressi dell'ex colonia di Punta Marina, l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle dune attive (*Ammophiletalia arundinaceae*, *Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arundinaceae*);

10.1. Oltre a quanto previsto al precedente comma 3 in tale sottozona (B DUN) sono consentiti:

- la demolizione degli immobili posti sulle formazioni dunose.

- la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire e ridurre l'impatto antropico sul sistema dunoso,

quali passerelle in legno, recinzioni, apposizione di cartelli indicatori, purchè con l'uso di materiali naturali e tecniche di ingegneria naturalistica.

10.2. Oltre a quanto previsto al precedente comma 4 in tale sottozona (B DUN) sono vietati:

- l'alterazione delle morfologie naturali, interventi di movimento di terra o scavi;

- la raccolta e l'asportazione della flora;

- l'alterazione o la riduzione della superficie dunosa;

- l'accesso, fatti salvi i percorsi indicati e regolamentati.”

Art. 27 “Aree contigue”

“1. Le aree contigue (PP) non sono ricomprese nel Parco ed hanno funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso; esse comprendono terreni agricoli, ambiti a consistente e diffusa presenza antropica, ambienti naturali quali pinete e lembi di prati umidi, prevalentemente destinati ad attività antropiche tradizionalmente legate all'utilizzo delle risorse naturali. Esse costituiscono l'ambito di applicazione degli indirizzi che il presente Piano di Stazione fornisce per completare l'azione di tutela naturalistica e di valorizzazione incentrate sulle zone di parco sopra normate, nonché l'ambito di dialogo tra l'Ente di Gestione, le altre Autorità Pubbliche, le organizzazioni dei produttori ed i cittadini singoli od organizzati, per armonizzare le regole di comportamento individuale e collettivo alla comune finalità di conservazione e valorizzazione della specificità del Delta e delle sue risorse umane, naturali, economiche.

2. Nelle aree contigue i piani previsti dalla normativa territoriale-urbanistica ed i piani di settore (quali piani agricoli, faunistici, forestali, ecc.), nonché i programmi previsti dalle rispettive norme di settore relativi ad interventi, impianti ed opere sono sottoposti a parere di conformità ai sensi del precedente art. 9; nelle aree contigue la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione ai sensi del precedente art. 9; sono fatti salvi, per quanto riguarda tutte le aree contigue, i vigenti regolamenti comunali per "Usi civici di pesca", il "Regolamento per le pinete" ed il "Regolamento Capanni" e loro modifiche e integrazioni purchè coerenti con le presenti norme.

3. Nelle aree contigue sono da favorire e sostenere tutti gli interventi volti alla progressiva valorizzazione ambientale del territorio, alla salvaguardia dei caratteri originari degli insediamenti umani e di quelli dell'agricoltura tradizionale. A tal fine sono da promuovere interventi destinati al miglioramento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed al mantenimento delle attività produttive a basso impatto ambientale, alla riconversione di quelle esistenti non compatibili con le finalità del Parco, alla sperimentazione di nuove attività agricole, produttive, turistiche compatibili con la qualità delle risorse naturali esistenti nel Parco e coerenti con le aspettative delle popolazioni locali.

4. In tutte le aree contigue sono consentiti:

- gli interventi finalizzati alla conservazione e ripristino dei beni ambientali, naturali, paesaggistici e culturali indicati dal presente piano al precedente Titolo 2 - Capo I e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- gli interventi di sistemazione e difesa idraulica finalizzati al miglioramento della regimazione delle acque ed in particolare al contenimento degli effetti indotti da subsidenza ed ingressione cuneo salino; tali interventi dovranno essere realizzati preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica.
- attività di gestione del sito, quali controllo della vegetazione e regolazione del flusso e dei livelli delle acque, manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini, dei canali e dei relativi manufatti di regolazione, dei canali sublagunari, nel rispetto delle Disposizioni generali e di quanto dettagliato per le singole sottozone;
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale e storico-culturale;
- interventi di eradicazione di specie alloctone dannose ed interventi di contenimento di specie autoctone, questi ultimi qualora siano resi necessari per evitare alterazioni dell'equilibrio ecologico naturale o qualora ritenuti opportuni per necessità specifiche (es. malattie), previo parere favorevole dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;

- *reintroduzione di specie vegetali ed animali autoctone, in accordo con l'Ente di Gestione del Parco o da esso direttamente promossi;*
- *gli interventi di contenimento di topi e ratti propriamente detti negli edifici di abitazione e nelle strutture ricettive e loro pertinenze;*
- *gli interventi di controllo sulle popolazioni di Invertebrati parassiti delle coltivazioni agricole e della vegetazione;*
- *attività di monitoraggio e ricerca scientifica compatibili con le finalità del Parco;*
- *le attività di osservazione a fini didattici, l'escursionismo e il turismo naturalistico, lo svolgimento di manifestazioni ricreative, culturali, sportive, nelle aree attrezzate e lungo i percorsi individuati al successivo Capo III;*
- *la raccolta di funghi epigei e di prodotti del sottobosco, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme e dai Regolamenti vigenti;*
- *la raccolta di funghi ipogei (tartufi), nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Norme, dal Regolamento del Parco e dalla L.R. 2/1977 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *l'attività venatoria e l'attività alieutica, dove non diversamente previsto dalle presenti Norme per ambiti particolari, esercitate sulle specie individuate dai regolamenti specifici e nel rispetto di norme, modi e tempi da esso stabiliti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria della S.S. 309 Romea della viabilità carrabile esistente e dei sentieri esistenti;*
- *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture tecnologiche, secondo le prescrizioni di cui all'art. 18 e sulla base di quanto specificato per le singole sottozone.*
- *La realizzazione ed il mantenimento delle strutture per la fruizione individuate al successivo Capo III delle presenti norme.*
- *Gli interventi sui capanni secondo le modalità e le previsioni del "Regolamento per i capanni" del Comune di Ravenna.*
- *Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente per le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e per quanto previsto dalla pianificazione urbanistica comunale.*

5. In tutte le aree contigue sono vietati:

- *qualsiasi forma di disturbo della fauna (compresi il disturbo, il danneggiamento, la raccolta, l'asportazione di nidi, uova, pulli o cuccioli), ad eccezione di quanto stabilito al precedente comma relativamente alla attività venatoria ed alieutica;*
- *qualsiasi forma di danneggiamento degli habitat e della flora spontanea, secondo quanto specificato agli artt. 11 e 12 delle presenti Norme, fatte salve le attività connesse agli interventi consentiti per le aree di aree contigue in generale e per le singole sottozone;*

- l'impianto di nuovi allevamenti intensivi di animali di qualsiasi specie, nonché la conversione degli allevamenti estensivi in intensivi;

- le nuove attività estrattive, la asportazione di materiali litoidi e qualsiasi altra attività di sfruttamento di giacimenti minerari;

6. La perimetrazione delle aree contigue è riportata nelle Tavole P.1/1 – P.1/9 del presente Piano di Stazione, redatte alla scala 1:10.000.

7. Sulla base della specifica morfologia dominante e degli usi cui sono destinate, le aree di aree contigue sono articolate nelle seguenti sottozone, per ciascuna delle quali, ferme restando le disposizioni attuative e gestionali generali, vengono dettagliate ulteriori disposizioni specifiche:

- PP.PIN - pinete;

- PP PAL - bassa del dirottolo

- PP.PRA - prati umidi;

- PP PSS - pialassa Baiona E Piombone

- PP.FLU - corsi d'acqua;

- PP ARE – arenile;

- PP.AGR - aree agricole;

- PP AGN - Aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico;

- PP DISC - Discarica "Vecchia

..

13. La sottozona PP ARE, comprende le spiagge utilizzate per la balneazione e le massicciate artificiali, tra la foce del fiume Reno e Punta Marina; vanno perseguiti gli obiettivi di tutela del sistema dunoso con azioni dirette, azioni di sensibilizzazione dei fruitori della spiaggia e con la limitazione delle azioni di "pulizia" dell'arenile e spianamento meccanico della spiaggia (GIZC).

13.1. Oltre a quanto previsto per le aree contigue in tale sottozona (PP ARE) sono consentiti - le normali attività legate alla conduzione degli stabilimenti balneari ed alla balneazione, con le sole limitazioni e la disciplina derivanti dalla pianificazione comunale vigente; - la conversione dei sistemi di difesa rigidi in altre tipologie di difesa meno impattanti (GIZC) - interventi di recinzione delle dune di primaria importanza attraverso tecniche di ingegneria naturalistica (GIZC) - difesa delle aree critiche mediante rinascimento della spiaggia e/o ricostruzione del sistema dunoso (GIZC)

13.2. In tale sottozona PP ARE sono, comunque, vietati:

- la distruzione o l'alterazione dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale (*SalsoloCakiletum maritimae*, *Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arundinaceae*) esistenti tra uno stabilimento balneare e l'altro;
- nuove opere di difesa rigide, quali scogliere emerse o sommerse (GIZC);
- prolungamento di moli esistenti o costruzione di nuovi moli (GIZC)."

In base alle prescrizioni soprariportate, le aree oggetto di analisi del presente Studio che ricadono nella perimetrazione del Parco, sono coerenti con gli interventi ammissibili; pertanto non sussistono elementi di interferenza che precludano le opere previste.

5.7 Rete Natura 2000

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.

La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.).

Al fine di preservare, mantenere o ristabilire i biotopi, gli habitat e le specie all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, sono state istituite delle Misure regolamentari di tutela denominate "Misure di Conservazione".

A livello della Regione Emilia-Romagna esistono le Misure Generali di Conservazione valide per tutti i Siti Rete Natura 2000 della Regione e Misure Specifiche di Conservazione per ciascun Sito della Rete Natura 2000, elaborate dagli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 ed approvati dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR n. 1227 del 24 Giugno 2024 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000".

Nelle Misure Specifiche sono contenuti i divieti e gli obblighi cui attenersi nella realizzazione delle varie attività, da quelle agro-silvo-pastorali a quelle venatorie, estrattive e costruttive in genere, allo scopo di prevenire impatti ambientali negativi e di rendere le azioni umane sostenibili e compatibili con la tutela dell'ambiente.

In quanto alcune delle aree individuate dal progetto si trovano in prossimità o all'interno del perimetro di due siti di Rete Natura 2000, nello specifico:

- ZSC-ZPS IT4060003 - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio
- ZSC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini
- ZSC-ZPS IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina

di seguito vengono declinate le Misure di Conservazioni Generali e Specifiche dei Siti coinvolti ed in prossimità delle aree analizzate.

5.7.1 Misure Generali di Conservazione

Regolamentazioni cogenti nei siti della rete natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS, ZSC/ZPS) dell'Emilia-Romagna

In tutti i siti Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) sono vietati i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi e le Attività di seguito individuati che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora, alla fauna ed agli habitat di interesse comunitario tutelati ai sensi delle Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), al fine di ottenere un miglioramento del loro stato di conservazione.

Le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non sono derogabili attraverso gli strumenti di programmazione e di pianificazione generali o di settore, né tramite singole valutazioni di incidenza o autorizzazioni; sono fatti salvi i casi in cui si sia in presenza di:

- interventi connessi alla sicurezza pubblica, idraulica o idrogeologica,
- interventi di rilevante interesse pubblico,
- interventi di carattere sanitario e fitosanitario,
- interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino naturalistico,
- rilevamenti di monitoraggio o di ricerca scientifica,

- qualora nelle Misure di conservazione sia stata esplicitata la possibilità di effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca);

Nei sopracitati casi è possibile derogare dalle regolamentazioni indicate nelle Misure Generali di Conservazione o nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione, ma solo a condizione che venga effettuata la Valutazione di incidenza; qualora l'intervento rientri tra quelli considerati prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna, la Vinca si considera già effettuata.

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti

E' vietato realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e di smaltimento di fanghi e di rifiuti, nonché l'ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie; sono fatte salve le discariche per inerti previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato realizzare nuovi elettrodotti e linee elettriche aeree di alta e media tensione e la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione di quelle esistenti; sono fatti salvi i progetti e gli interventi per i quali si preveda la realizzazione di opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione e di impatto degli uccelli mediante modalità tecniche e accorgimenti idonei come indicato nelle Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna del Ministero dell'Ambiente -ISPRA del 2008 (es. applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità, interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche (impianti flottanti o galleggianti):

- in presenza di habitat di interesse comunitario, così come individuati nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna";
- nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra;
- nelle aree di cava dismesse a destinazione finale di vaso o bacino;
- nelle aree di cava abbandonate e non sistemate nelle quali a seguito delle attività estrattive si sia formato un vaso idrico;
- nelle aree di cava a destinazione finale ambientale;
- nelle aree forestali;
- in tutti gli altri casi sono possibili i nuovi impianti fotovoltaici a terra o flottanti / galleggianti, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Per quanto concerne le fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomasse, biogas e idroelettrico), sono, altresì, fatte salve le norme contenute nei seguenti provvedimenti regionali:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1793 del 3.11.2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico".
- Deliberazione Assembleare n. 28 del 6.12.2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica. (Proposta della Giunta regionale in data 15 novembre 2010, n. 1713)".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 17.1.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica")."
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 27.6.2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica") per i territori dei sette comuni dell'Alta Val Marecchia".
- Deliberazione Assembleare n. 51 del 26.7.2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica. (Proposta della Giunta regionale in data 4 luglio 2011, n. 969)".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 20.9.2021 "Indirizzi attuativi della deliberazione dell'assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, per promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree di cava dismesse".
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 214 del 13.2.2023 "Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio".

E' vietato realizzare nuovi impianti eolici; sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento del numero e dell'altezza degli aerogeneratori e dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione, nonché gli impianti eolici per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw per richiedente, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

In caso di progetti di impianti eolici da realizzarsi in una fascia di 5 km dai siti Natura 2000, è obbligatorio effettuare le valutazioni di incidenza attenendosi, in particolare per i Chiroterri, alle indicazioni adottate dal Consiglio d'Europa con la risoluzione 5.6 "Wind Turbines and Bat

Populations” del 2006. In particolare, la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dovrà basarsi su indagini conoscitive, sia bibliografiche, sia sul campo, relative all'intero arco dell'anno, considerando un'area interessata dalle indagini del raggio di almeno 5 km attorno alle centrali eoliche in progetto, al fine di conoscere gli aspetti quantitativi e qualitativi delle comunità nidificanti, svernanti e migratrici, nonché individuando e monitorando le rotte migratorie degli uccelli e dei Chiroteri e le aree di collegamento per le specie presenti nell'ambito regionale, oltre che con rilievi a vista, mediante strumenti (radar, termocamere, bat detector, microfoni, ecc.) in grado di fornire le indicazioni circa fenologia e caratteristiche del flusso migratorio (altezza e direzione di volo, intensità).

Attività turistico-ricreativa

E' vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, vigenti alla data del 7 novembre 2006 – DGR n. 1435/06, ed a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione, generali e di settore, territoriale ed urbanistica di riferimento dell'intervento. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione delle ZPS e delle ZSC, che prevedano lo smantellamento degli impianti dismessi, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato circolare con mezzi a motore al di fuori delle strade; è fatto salvo il transito di mezzi a motore per le seguenti attività: agricole e forestali, soccorso, vigilanza, protezione civile, antincendio, militari, esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, controllo della fauna ai sensi dei Piani di controllo regionali o delle Aree protette, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e alle aziende da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati. L'uso di mezzi a motore per casistiche diverse dalle precedenti è possibile previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono esclusi da tale divieto le imbarcazioni

E' vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in gruppi superiori a 20 persone contemporaneamente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Qualora vi siano colonie riproduttive di Chiroteri opportunamente segnalate è, inoltre, vietato accedere dal 1 maggio al 30 settembre, mentre, se sono presenti colonie svernanti, è vietato l'accesso dal 15 novembre al 15 marzo, salvo valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato accendere fuochi in grotte o nelle cavità naturali e artificiali.

E' vietato occludere o danneggiare le grotte e le cavità sotterranee, di origine naturale o artificiale, che ospitano i Chiroteri. L'eventuale chiusura delle cavità per ragioni di sicurezza

deve, comunque, garantire la possibilità di accesso in volo di Chirotteri e il passaggio di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2

E' vietato svolgere attività di giochi di guerra simulata.

E' vietato praticare il campeggio ed il bivacco al di fuori di strutture e di aree specifiche destinate al turismo all'aria aperta, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i casi previsti dal Piano Antincendio Regionale in vigore in quanto lo stesso è già stato sottoposto alla Valutazione di incidenza (Vinca).

E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo e aeromobile a motore, compresi i droni, sopra alle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nel raggio di 500 m dalle pareti rocciose, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari

E' vietato accedere nelle dune costiere e negli scanni naturali, al di fuori delle apposite passerelle, nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat: - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, - 2110 Dune embrionali mobili, - 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), - 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), - 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*, - 2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*, - 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp., - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato depositare materiale di qualsiasi tipo ed effettuare il rimessaggio dei natanti sulle dune costiere nelle aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti habitat: - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, - 2110 Dune embrionali mobili, - 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), - 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), - 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*, - 2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*, - 2250* Dune costiere con *Juniperus* spp., - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia.

E' vietato accedere, dal 15 marzo al 15 luglio alle isole fluviali non abitate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietata la realizzazione di spettacoli pirotecnici e il rilascio di oggetti in atmosfera (lanterne cinesi, palloncini ecc.), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività agricola, zootecnica, pioppicoltura e castanicoltura

Attività agricola

E' vietato convertire le superfici a prato permanente o a pascolo permanente ad altri usi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo le sponde dei fossi e nelle aree marginali tra i coltivi, ad eccezione delle scoline.

E' vietato bruciare in qualunque periodo dell'anno le stoppie e le paglie, nonché la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati sulle superfici a seminativo, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di bruciatura connessi a ragioni di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente

E' vietato bruciare la vegetazione presente nelle capezzagne, nelle scoline, nelle tare e in altri elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario.

E' vietato trinciare o tagliare la vegetazione arborea e arbustiva negli spazi aperti e nei pascoli, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), dal 15 marzo al 15 luglio salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato eliminare o rimodellare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco oppure da una scarpata inerbita, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato eseguire livellamenti significativi che comportino la modifica morfologica del terreno e/o la struttura scolante esistente, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per gli impianti arborei e viticoli.

E' vietato sperimentare, coltivare e utilizzare organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 6/05.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare e nei boschetti dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

Nelle aree appartenenti al demanio pubblico fluviale in concessione ad uso agricolo:

- è obbligatorio mantenere le aree naturali o seminaturali presenti come definite dalla Determina regionale n. 14585 del 3.7.2023

- è vietato tagliare la vegetazione arbustiva e arborea presente prima della concessione dell'area demaniale

- nelle porzioni coltivate a prato permanente e/o prato stabile e/o gestite come pascolo, è obbligatorio mantenere a prato permanente e/o a prato stabile, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% della superficie in concessione; tale superficie può essere sfalciata e/o pascolata

periodicamente. La superficie da mantenere a prato permanente e/o prato stabile e/o a pascolo non lavorato è calcolata al netto delle aree naturali o seminaturali ed è liberamente definita all'interno dell'area richiesta in concessione.

- nelle porzioni coltivate a seminativo, frutteto, pioppeto o ad arboricoltura da legno, è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato prospiciente il corso d'acqua, qualora l'area in concessione sia la più prospiciente al corso d'acqua; qualora nella suddetta fascia di 20 m, siano già presenti frutteti, vigneti, pioppeti o impianti di arboricoltura da legno, tali colture possono essere mantenute fino a fine ciclo.

- è vietato l'utilizzo di fitofarmaci, diserbanti, nonché il pirodiserbo nelle aree coltivate, fatta eccezione dei pioppeti coltivati.

Cartografia regionale delle aree agricole vincolate

E' vietato eliminare i suddetti elementi di origine naturale o artificiale, qualora ricadano nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate:

- boschetti di origine naturale o artificiale (superficie < 2.000 mq, copertura > 20%) e altre formazioni di origine artificiale di qualsiasi estensione realizzate su terreni agricoli con specie arboree forestali

- complessi macchia-radura

- arbusteti (copertura > 40%)

- prati permanenti e/o pascoli permanenti

- terreni saldi (copertura arbustiva < 40%), come definiti dal Regolamento regionale n. 3/2018, e aree incolte (non gestite agronomicamente da oltre 5 anni)

- acque lentiche di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) di acque dolci, salmastre o salate.

E' obbligatorio trasformare a prato permanente le specifiche aree agricole attualmente coltivate individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate. In tali prati sarà necessario effettuare almeno uno sfalcio annuo, nel periodo eventualmente indicato dall'Ente gestore, con la possibilità di utilizzare il prodotto ricavato dal taglio. In tali prati è vietato impiegare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, mentre sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

È vietato utilizzare fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree agricole vincolate; sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica.

E' vietato trasformare in aree agricole coltivate le aree ricadenti nelle specifiche aree individuate nella Cartografia regionale delle aree pubbliche vincolate

Pioppicoltura

È vietato tagliare i pioppeti dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Castanicoltura

È obbligatorio lasciare almeno 5 esemplari (vivi, deperienti o morti), se presenti, con diametro superiore a 1 m per ogni ettaro di superficie nei castagneti da frutto. In caso di particelle con frazioni di ettaro il computo delle piante da rilasciare viene arrotondato all'unità per difetto e vale per ogni singola particella accorpata (coltivata da frutto senza soluzione di continuità da un unico soggetto conduttore); 2 o più appezzamenti non accorpati non sono sommabili ai fini dell'individuazione del numero di piante da rilasciare.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, bacini, torbiere, stagni e pozze di abbeverata) e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nonché le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi di potatura.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività selvicolturale

Le seguenti regolamentazioni riguardano la gestione forestale, i tagli di utilizzazione e le altre attività selvicolturali nei boschi, compresi i boschi ripariali, le siepi e le tartufaie controllate, anche in ambito agricolo e nei pressi delle acque lentiche e lotiche; sono fatte salve le aree urbane e le aree cortilive.

Boschi e Siepi

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle acque lentiche di origine naturale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive e pozze di abbeverata), e da ingressi di grotte, inghiottitoi, forre o cavità naturali; sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle patate.

E' vietato trattare a ceduo semplice o trattare a taglio raso i boschi in cui gli ontani neri e bianchi sono le specie dominanti.

E' vietato lasciare una superficie scoperta accorpata superiore a 4 ha nei boschi cedui semplici (comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni).

E' obbligatorio rilasciare almeno 20 esemplari vivi di conifere, se presenti, per ogni ettaro di superficie all'interno di boschi misti di latifoglie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' obbligatorio, in caso di tagli boschivi di estensione superiore ad 1 ha, comprese le conversioni all'alto fusto, rilasciare almeno 3 piante vive per ogni ettaro, da destinare all'invecchiamento, scelte tra i soggetti di maggior diametro e appartenenti a specie autoctone anche sporadiche, nonché almeno 3 piante morte o marcescenti in piedi per ogni ettaro, scelte tra i soggetti di maggior diametro.

E' obbligatorio, in caso di taglio di boschi cedui semplici, che almeno il 70% delle matricine da rilasciare sia scelto tra quelle di maggior diametro ed appartenenti a specie autoctone, anche sporadiche; sono fatti salvi gli interventi nei corsi d'acqua e nei canali previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi negli argini dei corsi d'acqua previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Nei boschi di castagno puri o a dominanza di castagno il turno dei tagli non può essere inferiore a 15 anni.

Nei boschi di faggio il turno dei tagli non può essere inferiore a 35 anni.

E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine naturale: boschetti e siepi

E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine artificiale: boschetti, siepi, filari e piantate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; è fatto salvo quanto già specificato per gli interventi di cui alle misure agro-ambientali

Rimboschimenti

E' vietato effettuare rimboschimenti con specie arboree e arbustive alloctone; sono fatti salvi gli impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, anche con conifere, a finalità produttive, i quali necessitano di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso

ricadano in aree pubbliche o, se ricadono in aree private, qualora vengano interessate superfici con presenza di elementi naturali e seminaturali.

E' vietato, limitatamente ai siti Natura 2000 di collina e di montagna (oltre 200 m slm), effettuare rimboschimenti nei prati, nei pascoli, negli incolti, nei terreni saldi, negli arbusteti, nelle brughiere e nelle chiarie interforestali, ad eccezione di quelle create nell'ambito di tagli boschivi fitosanitari autorizzati e destinate a successivi rinfoltimenti, oppure, in caso di interventi necessari alla difesa del suolo o per ripristini naturalistici, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività venatoria e gestione faunistica

E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE).

E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*) e Pavoncella (*Vanellus vanellus*), fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella.

E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (*Anas crecca*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Canapiglia (*Anas strepera*), Codone (*Anas acuta*), Fischione (*Anas penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*) e Moriglione (*Aythya ferina*)

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato esercitare l'attività venatoria prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1 febbraio, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30.

E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone

umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne.

E' vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento.

E' vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne.

E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006 o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013, o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria e del controllo del Cinghiale.

Per il controllo del Cinghiale vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare gli interventi di controllo della Volpe in tana in cavità naturali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo nelle cavità artificiali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal Lupo o dall'Istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito Natura 2000 da parte del Lupo o dell'Istrice per la riproduzione.

E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive, ad esclusione delle Nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio.

E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di Corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*).

Per il controllo della Nutria vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette.

E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di

ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio.

E' vietato allevare e introdurre in libertà uccelli acquatici, sia autoctoni che esotici, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici.

E' vietato istituire nuove Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agro-ambientali, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV).

E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle.

E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca); sono possibili le gare cinofile previa valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Attività di pesca e gestione della fauna ittica

E' vietato immettere esemplari di specie di pesci, anfibi, rettili e invertebrati alloctoni nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali) e in mare, fatta eccezione delle specie *Ruditapes philippinarum* (*Tapes philippinarum*) e *Crassostrea gigas*. I ripopolamenti e le reintroduzioni con soggetti appartenenti a specie autoctone vanno eseguiti secondo le procedure indicate nell'art. 12 del DPR n. 357/97.

E' vietato reimmettere nell'ambiente gli individui alloctoni catturati con qualsiasi metodo di pesca e di cattura, ad eccezione degli impianti di pesca a pagamento, ferma restando la tutela del benessere animale.

E' obbligatorio utilizzare solo specie autoctone nello svolgimento dell'attività di ripopolamento ittico, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; in caso di cattura accidentale gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati.

E' obbligatorio impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

E' vietato abbandonare lenze o altro materiale utilizzato nell'esercizio della pesca.

E' obbligatorio attenersi, per quanto concerne la pesca della specie anguilla (*Anguilla anguilla*), alle misure previste dal Regolamento n. 1100/07 (CE) e ai Piani nazionali e regionali di gestione per l'anguilla.

E' vietato istituire le Aree di pesca regolamentata previste dalla L.R. n. 11/12, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato istituire nuovi campi gara temporanei o permanenti.

E' vietato esercitare l'attività di pesca in mare in difformità con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1967/06 e s.m.i.

Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità

E' vietato realizzare nuove strutture o infrastrutture di servizio ad attività e stabilimenti balneari in presenza degli habitat: - 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine, - 2110 Dune embrionali mobili, - 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche), - 2130* Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie), - 2160 Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*, - 2230 Dune con prati di *Malcolmietalia*, - 2250* Dune costiere con *Juniperus spp.*, - 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

E' vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nelle scarpate stradali.

E' obbligatorio, nel caso di realizzazione di barriere trasparenti fonoassorbenti o fonoisolanti o di delimitazione di impianti sportivi e di edifici con vetrate di dimensioni superiori ai 6 mq, installare sistemi di mitigazione visiva per l'avifauna, mediante marcature che devono interessare i pannelli trasparenti in modo omogeneo.

E' obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche esistenti, laddove sia accertata la presenza di colonie di Chiroteri; l'intervento deve, comunque, conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dai Chiroteri, oltre alla possibilità di accesso degli esemplari.

Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua e infrastrutture idrauliche

Acque lotiche

Gli interventi sui corsi d'acqua naturali e sui canali di bonifica devono essere progettati secondo le Linee guida per la riqualificazione integrata dei corsi d'acqua naturali (DGR n. 1587/15) e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei Canali di Bonifica (DGR n. 246/12), qualora sia tecnicamente possibile.

E' obbligatorio rispettare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali; sono fatti salvi i prelievi in deroga previa Valutazione di incidenza (Vinca) dall'Ente gestore del sito.

E' vietato effettuare la copertura o il tombinamento dei corsi d'acqua; sono fatti salvi gli interventi limitati al tratto necessario a garantire l'accesso ai terreni limitrofi.

E' obbligatorio, in caso di interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione di manufatti in alveo, rimuovere o adeguare i manufatti che interrompono il "continuum" dei corsi d'acqua e che limitano i naturali spostamenti della fauna ittica di interesse comunitario, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone. In caso di interventi relativi a opere di nuova realizzazione, che potrebbero determinare l'interruzione della continuità ecologica di fiumi e torrenti, è obbligatorio prevedere la costruzione di strutture idonee a garantire il mantenimento della continuità ecologica fluviale, qualora sia tecnicamente possibile, economicamente sostenibile e non comporti significativi effetti negativi da un punto di vista della diffusione di specie alloctone.

E' obbligatorio, nelle zone interessate dai lavori in alveo, predisporre azioni di recupero preventivo degli esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, qualora i lavori ne possano pregiudicare la sopravvivenza.

E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale.

È vietato utilizzare diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente nei corsi d'acqua naturali e artificiali (canali demaniali irrigui, di scolo e promiscui).

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare e nei boschetti dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Acque lentiche

Costituiscono acque lentiche di origine naturale i seguenti ambienti, d'acqua dolce, salata e salmastra:

- zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini naturali, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata

Non costituiscono acque lentiche di origine naturale i seguenti ambienti:

- i corsi d'acqua naturali e artificiali (fiumi, torrenti, rii e canali)

Costituiscono acque lentiche di origine artificiale i seguenti ambienti, d'acqua dolce, salata e salmastra:

- zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati

Non costituiscono acque lentiche di origine artificiale i seguenti ambienti, purché ancora in esercizio:

- i bacini artificiali per l'itticoltura e per la pesca sportiva
- i bacini artificiali di decantazione di fanghi
- i bacini delle acque di lavaggio degli impianti fissi di lavorazione degli inerti
- i bacini artificiali di decantazione delle acque degli zuccherifici attivi
- i bacini artificiali di raccolta dei reflui zootecnici.

E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine naturale: zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi e pozze di abbeverata. Sono fatti salvi gli interventi di difesa del suolo previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato eliminare i seguenti elementi di origine artificiale: zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, casse di espansione, stagni, prati umidi, canneti, maceri, pozze di abbeverata e altri bacini artificiali abbandonati, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato eliminare isole, barene e dossi esistenti nelle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato determinare improvvise variazioni del livello idrometrico dell'acqua delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri), come pure il completo prosciugamento, dal 15 marzo al 15 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatte salve le casse di espansione, gli interventi per cause di forza maggiore, quelli di gestione delle opere idrauliche e di bonifica e le aree agricole oggetto di misure agro-ambientali.

Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano il totale prosciugamento delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini,

torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio; sono fatte salve le attività ordinarie e straordinarie che comportano il prosciugamento temporaneo previste in applicazione alle misure agro-ambientali, le operazioni di prosciugamento delle vasche salanti delle saline in produzione, le operazioni motivate da esigenze di sicurezza e di emergenza idraulica, gli interventi connessi alla riparazione di cedimenti degli argini o di guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, nonché, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, gli interventi di manutenzione straordinaria delle valli, dei fondali e/o degli argini

E' obbligatorio rispettare la regolamentazione relativa alle Attività selvicolturali e alle Attività agricole di cui alle presenti Misure Generali di Conservazione, in caso di interventi di manutenzione e di utilizzazione della vegetazione ripariale e di gestione delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); sono fatte salve le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare e nei boschetti dal 15 marzo al 15 luglio in pianura e in collina (fino a 600 m slm), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.

E' vietato tagliare la vegetazione erbacea ed il canneto presente sulle sponde delle zone umide, di origine naturale o artificiale (laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), dal 15 marzo al 15 luglio su una superficie maggiore del 50%, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito; sono fatte salve le attività previste in applicazione alle misure agro-ambientali.

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

È vietato utilizzare i diserbanti e il pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente sulle sponde delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione); sono fatte salve le attività previste in applicazione delle normative inerenti il contenimento e/o l'eradicazione delle specie aliene invasive.

Attività estrattiva

E' vietato aprire nuove cave e miniere o ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore, comunali, provinciali e dei parchi nazionali e regionali, in corso di approvazione alla data del 7 ottobre 2013, per quanto concerne le ZSC, e vigenti alla data del 7 novembre 2006, per quanto riguarda le ZPS e le ZSC/ZPS. Il

recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva deve essere realizzato per fini naturalistici, attraverso la creazione di acque lentiche di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento.

Sono, invece, ammessi interventi di escavazione di pubblico interesse che siano finalizzati alla sicurezza territoriale, ad uso irriguo, alla navigabilità, nonché alla rinaturazione ed alla riqualificazione ambientale, purché pianificati o programmati dalle autorità pubbliche competenti ed a condizione che sia conseguita la positiva Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito dei singoli progetti, ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento degli interventi. Il recupero finale delle aree interessate, comprensive anche di un'adeguata fascia di rispetto, dovrà esclusivamente essere realizzato a fini naturalistici, attraverso: la creazione di zone umide e/o di aree boscate, anche alternate a modesti spazi aperti, soprattutto in pianura e nei fondovalle, nonché la realizzazione di pareti verticali, cavità, detrito di falda alla base di pareti nei versanti collinari e montani, fatte salve le esigenze gestionali che hanno determinato la loro realizzazione.

Altre attività

E' vietato tagliare, raccogliere, asportare o danneggiare intenzionalmente esemplari delle specie vegetali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' obbligatorio utilizzare, nei ripristini ambientali, specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e compatibili con l'ambiente che si intende ripristinare, preferibilmente di provenienza locale.

E' vietato immettere nell'ambiente esemplari di specie vegetali ed animali alloctone; sono fatti salvi gli allevamenti recintati e la messa a dimora di piante nelle aree agricole non occupate da habitat, nelle aree urbane e nelle aree cortilive.

E' vietato liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici, per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane, rifugi e ricoveri, siano essi naturali o artificiali, di uccelli, di Chiroterri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2.

E' vietato distruggere, danneggiare o rimuovere intenzionalmente cassette-nido artificiali, nonché strutture di protezione di avifauna o di controllo delle specie alloctone invasive.

E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente, anche parzialmente, gli habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; sono fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti Natura 2000.

E' vietato somministrare alimenti alla fauna selvatica, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e ad esclusione degli interventi a sostegno della fauna selvatica in difficoltà per eventi meteorologici o in condizioni ambientali avverse previa comunicazione all'Ente gestore del sito.

E' vietato illuminare direttamente i siti di rifugio dei Chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato tagliare piante vive con diametro superiore a 1 m, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato sradicare le ceppaie, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi gli interventi nei giardini, nelle aree cortilive e nei centri urbani.

E' vietato asportare materiale mineralogico e paleontologico, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, con particolare riferimento alle cristallizzazioni nelle grotte e al travertino nelle aree caratterizzate dalla presenza di sorgenti pietrificanti (habitat 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi – Cratoneurion).

E' vietato effettuare la pulizia meccanica delle spiagge naturali non occupate da stabilimenti balneari già autorizzati, ad eccezione dei primi 4 m dal limite della battigia.

5.7.2 *Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio*

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche
Attività turistico-ricreativa
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari
L'accesso lungo la spiaggia è consentito soltanto nel tratto antistante la laguna "Ancona" di Bellocchio (tra il Lido di Spina e la foce del canale Gobbino). Nel periodo riproduttivo dell'avifauna, dal 1 marzo al 31 luglio, è vietato avvicinarsi a meno di 50 m dalle zone di nidificazione; è consentito recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.
E' vietato l'accesso alle Riserve Naturali dello Stato presenti nel sito, a piedi e/o su natanti, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo nelle aree appositamente individuate dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi di difesa costiera, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
L'Ente gestore del sito individua i tratti di arenile rimasti accessibili per il turismo balneare e/o l'attracco lungo le spiagge allo stato naturale
E' vietato l'accesso ai cani, anche al guinzaglio.
E' vietata la costruzione e l'utilizzo di strutture per l'ombreggio/rifugio anche precarie sulla spiaggia. L'Ente gestore del sito provvede, eventualmente in autonomia, alla demolizione/rimozione delle stesse.
Attività selvicolturale
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa

Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
Attività venatoria e gestione faunistica
E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale. Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000: - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)
Attività di pesca e gestione della fauna ittica
E' vietato esercitare la pesca nel tratto di mare a nord della foce del fiume Reno
E' vietato utilizzare il Lago di Spina a fini produttivi, quali pesca, acquacoltura e molluschicoltura
Per la specie <i>Huso huso</i> , storione Ladano o Beluga è vietato: a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura

Altre attività
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti

5.7.3 *Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS IT4070005 - Pineta di Casalborgretti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini*

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche
Attività turistico-ricreativa
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Duna di Porto Corsini", per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. L'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.
Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio.
Nella Riserva Naturale dello Stato "Duna di Porto Corsini", l'accesso ai cani è vietato, anche al

guinzaglio, dal 1 marzo al 30 settembre
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.
Attività agricola e zootecnica
E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medica, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra
E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides e 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster
Attività selvicolturale
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito
E' vietato tagliare a raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat 2270 Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
Attività venatoria e gestione faunistica
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.
Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in

<p>un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>
<p>E' vietato esercitare la pesca del novellame nel tratto a mare</p>
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità</p>
<p>È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate</p>
<p>Altre attività</p>
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>

5.7.4 Misure Specifiche di Conservazione del ZSC-ZPS IT4070006 - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina

<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>
<p>E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", a piedi e/o in</p>

bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito.

Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.

Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio.

E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile.

Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.

Attività selvicolturale

E' vietato tagliare a raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat 2270 Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.

E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito

Attività venatoria e gestione faunistica

E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.

Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:

- è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30.
- è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati.
- è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti.
- è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.

5.8 Piano Strutturale Comunale_Regolamento Urbanistico Edilizio (PSC - RUE)

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria subordinata all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa.

In adempimento alla L.R. 20/2000 il Comune di Ravenna ha elaborato il Piano Strutturale Comunale (PSC) che è stato adottato con delibera C.C. P.V. n.117/50258 del 23-06-2005 ed approvato il 27/02/2007 con Delibera di C.C.P.V. n. 25/2007, a cui si sono susseguite ulteriori varianti. L'operatività del piano è affidata ad altri due strumenti di pianificazione: il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC).

Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano.

Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) definisce le aree oggetto di analisi e le relative prestazioni al Titolo III tra le componenti dello Spazio naturalistico all'art. 68 "Arenile attrezzato" (con e senza dune)

In base al R.U.E., approvato con delibera di C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009 e s.m.i., le aree oggetto di analisi del presente elaborato, rientrano nei seguenti ambiti:

5.8.1 Titolo IV_Disciplina dei sistemi/ Capo IV.1 Sistema paesaggistico-ambientale

Art. IV.1.13 "Aree archeologiche e aree di tutela delle potenzialità archeologiche (Zona di tutela delle potenzialità archeologiche 4)"

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo, in recepimento della "Carta della Tutela delle Potenzialità Archeologiche", sono finalizzate alla tutela e valorizzazione delle potenzialità archeologiche del territorio comunale, comprensive sia delle presenze archeologiche accertate e tutelate ai sensi di legge ovvero di strumenti di pianificazione sovraordinati, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, attraverso modalità adeguate alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali. A tal fine il RUE, negli elaborati RUE2, RUE3 e RUE 4, individua:

- quali Aree archeologiche, le aree presenti sul territorio comunale, con presenze archeologiche accertate, tutelate e disciplinate ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e/o degli strumenti di pianificazione sovordinata, di cui al successivo c.2. - cinque "Aree di tutela delle potenzialità archeologiche", come da rappresentazione grafica riportata in calce al presente articolo, sottoposte a differente categoria di tutela attraverso controllo archeologico in corso d'opera o indagini archeologiche preliminari o altre attività di verifica preventiva:

- Zona di tutela 1 che coincide con l'area del centro storico di Ravenna.

- Zona di tutela 2 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: 2a - l'agro decimano; 2b - il suburbio di Ravenna; - fasce costiere pre-protostoriche e di I-VI secolo d.C.

- Zona di tutela 3 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: - la piana alluvionale; - le valli.

- Zona di tutela 4 che accorpa le seguenti aree di potenzialità archeologica: - fasce costiere di formazione medievale, moderna o recente.

- Zona di tutela 5 che corrisponde alla Zona archeologica del Polo provinciale Parco Archeologico di Classe, di competenza della Soprintendenza e tutelata con appositi decreti

..

6. Nella zona di tutela 4: non è prevista alcuna autorizzazione da parte della Soprintendenza."

5.8.2 Titolo V_Spazio naturalistico/ Capo V.2 Componenti idrogeomorfologiche vegetazionali

Art. V.2.9 c2 "Arenile attrezzato"

"1. L'Arenile naturale individuato nelle tavole RUE 2, è costituito dai tratti di arenile non attrezzati a fini balneari in cui l'ambiente è integralmente tutelato in ogni suo aspetto, con particolare riferimento agli assetti vegetazionali delle dune attive.

2. L'Arenile attrezzato individuato nelle Tavole RUE 2, è costituito da spiagge utilizzate per la balneazione e dalle massicciate artificiali. Per esso il RUE persegue gli obiettivi di tutela del sistema dunoso e di conservazione dei relitti di morfologie dunose e di vegetazione dunale esistenti tra una struttura balneare e l'altra.

3. Nelle aree individuate come Arenile naturale e Arenile attrezzato si applica il Piano dell'Arenile".

5.9 Piano dell'Arenile del Comune di Ravenna

Il Piano dell'Arenile approvato con delibera di C.C. n. 40441/52 nella seduta del 17/03/2016 è entrato in vigore con la pubblicazione sul BUR n. 92 del 06/04/2016 (ai sensi degli articoli 33-34 della LR 20/2000 e s.m.i).

Nell'ambito del Piano sono stati individuati i seguenti contesti in cui ricadono le aree in analisi:

Art. "16 Dune"

"1. All'interno del Piano dell'Arenile sono individuate le dune con valenza esclusivamente ambientale e/o di difesa, per le quali non è previsto alcun uso particolare legato alle attività balneari, classificate per tipologia:

a. Corpo dunoso con elementi di naturalità compromessi: che corrisponde alle porzioni di duna di ridotte dimensioni, che per cause naturali o antropiche, non presentano caratteristiche naturali di rilevante interesse o che risultano particolarmente compromesse.

b. Corpo dunoso con elementi di naturalità: che corrisponde alle porzioni di duna che presentano caratteristiche naturali d'interesse, sia per la presenza di vegetazione di particolare rilevanza comunitaria, che per il loro stato di conservazione, e che necessitano di interventi di modesta entità atti a migliorare la loro consistenza.

c. Corpo dunoso con elementi di naturalità di particolare pregio: che corrisponde alle porzioni di duna che presentano caratteristiche naturali d'interesse rilevante sia per la presenza di vegetazione di rilevanza comunitaria, che per lo stato di conservazione, nonché per le dimensioni consistenti.

d. Aree di Ricostruzione del cordone dunoso che corrispondono a tutte le porzioni di arenile coincidenti all'antico sedime dunale, individuate sulle Tavole da P.1.1 a P.1.27, che presentano quindi caratteristiche idonee a ricreare la continuità del cordone dunoso e che prevalentemente costituiscono aree di pertinenza di Spf (Strutture Permanenti Fisse). Si tratta di una classificazione transitoria destinata ad essere trasformata in Corpo dunoso con elementi di naturalità di particolare pregio in relazione all'attuazione degli interventi previsti.”.

Alcune delle aree in analisi ricadono nel contesto delle “Aree di Ricostruzione del cordone dunoso” per cui è previsto quanto segue:

” 2. Gli interventi sui corpi dunosi esistenti devono essere finalizzati al mantenimento, alla riqualificazione ambientale, all'integrazione dimensionale dei corpi dunosi stessi e alla conservazione delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche tipiche degli habitat che li contraddistinguono. A tal fine è consentita la realizzazione di passerelle in legno e di interventi di ingegneria naturalistica.

Eventuali percorsi di accesso al mare che interessino il corpo dunoso devono essere realizzati con modalità che non compromettano l'habitat e la struttura della duna, non alterino l'andamento morfologico della duna e non costituiscano impermeabilizzazione del suolo. Tali percorsi, possono essere realizzati con intervento diretto dall'eventuale concessionario e/o proprietario anche al fine di eliminare i percorsi spontanei creatisi a seguito di calpestio che ne compromettono lo stato di conservazione e agevolare l'accesso a tutti.

4. Interventi di Ricostruzione del cordone dunoso (Rcd) sono tutti quegli interventi finalizzati alla ricostruzione dell'antico sedime dunoso nonché dei tratti di dune di cui alle lettere a. b. c. erose o compromesse nel tempo.

5. Nelle aree di ricostruzione del cordone dunoso è ammesso il mantenimento degli usi turistico ricreativi esistenti e la possibilità di realizzare Spt (Strutture Permanenti Fisse) alle condizioni di cui all'art. 38.”

Art. 17 “Spiagge”

“1. Il Piano dell'Arenile, individua in cartografia la componente spiagge disciplinate dalle presenti norme nelle seguenti tipologie:

- Spiaggia per la balneazione organizzata*
- Spiaggia per la balneazione libera*
- Spiaggia derivante da ripascimento*

2. Sono Spiagge per la balneazione organizzata quelle caratterizzate dalla presenza di strutture o di insediamenti con finalità turistico-ricreative e/o sportive collegate all'uso del mare. Il Piano dell'Arenile individua le aree di proprietà privata e quelle utilizzate sulla base di

Concessione Demaniale (marittima, comunale, della difesa). Sono ammessi interventi volti alla protezione delle strutture turistico - ricreative da fenomeni di mareggiata in periodo invernale.

3. Sono Spiagge destinate alla balneazione libera (spiagge libere) tutte le porzioni di spiaggia, non oggetto di Concessioni Demaniali, riservate alla balneazione non organizzata, con libero accesso da parte del pubblico, ed allo svolgimento di attività autorizzate, che non prevedono la necessità di realizzazione di Spf (Strutture Permanenti Fisse) e/o Spt (Strutture Permanenti Temporanee)

Eventuali accorpamenti di aree di pertinenza con contestuale ridefinizione delle aree di spiaggia libera non dovranno in ogni caso comportare la riduzione del fronte di spiaggia libera esistente.

4. Sono Spiagge derivanti da ripascimento le porzioni di spiaggia che, nel tempo e a seguito di fenomeni di ripascimento naturale o artificiale dell'arenile, hanno acquisito carattere di stabilità. Tali spiagge sono concedibili per l'integrazione funzionale di strutture balneari esistenti, quale ampliamento della concessione esistente e/o di aree di proprietà privata, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per il rilascio di concessioni demaniali marittime. L'integrazione non è concessa per porzioni di spiaggia SIC e/o ZPS qualora non frontistante alle aree già oggetto di concessione esistente demaniale o privata.”

Art. 31 “Capanni balneari”

“1. Sono strutture ad uso privato presenti sull'arenile, utilizzate per il ricovero delle attrezzature personali funzionali alla balneazione libera.

Costituiscono Spt anche se per la loro particolarità possono permanere sull'arenile tutto l'anno. I nuovi capanni da realizzare a seguito di delocalizzazione/riqualificazione dovranno essere interamente in legno, con dimensioni massime di mq 6.00, copertura a due falde con asse perpendicolare alla linea di battigia e altezza massima al colmo ml 2.50, con struttura appoggiata sulla sabbia, dotata di ancoraggi leggeri che non prevedano l'uso di fondazioni.

2. I Capanni balneari esistenti alla data del 16/07/2009 (adozione del Piano dell'Arenile 2009), qualora in possesso di regolare concessione demaniale marittima, possono essere mantenuti nella posizione, nelle forme e dimensioni esistenti esclusivamente mediante interventi di MO e di riqualificazione prevista al comma successivo.

3. Il Piano dell'Arenile favorisce la riqualificazione dei capanni balneari esistenti con delocalizzazione di quelli posti sul corpo dunoso (di cui all'art. 16 lett. a, b, c) e con la riqualificazione dei materiali incongrui per quelli ricadenti in aree compatibili. Tale riqualificazione è attuabile con intervento diretto:

- *per i capanni collocati sul corpo dunoso: demolizione e ricostruzione delocalizzata nelle aree individuate in cartografia con specifica simbologia, con distanza $\leq m$ 2.50 tra capanno e capanno;*

- *per i capanni collocati fuori dal corpo dunoso: MS e demolizione e ricostruzione;*

4. *Sull'arenile è esclusa la possibilità di insediare ex novo Capanni balneari .”*

Nell'ambito del Piano dell'Arenile le aree in analisi sono coerenti con le prescrizioni e le tutele previste dal Piano stesso. Per cui non sussistono incompatibilità con le opere previste.

5.10 Progetto “Parco Marittimo”

Il Parco Marittimo di Ravenna è un progetto di riqualificazione che copre un'area costiera complessiva di 35 km, da Casalborgorsetti a Lido di Savio. In quest'area le spiagge, gli stabilimenti balneari e i club sono oggi le principali attrazioni turistiche: il progetto del Parco Marittimo vuole cambiare radicalmente questo uso della costa ricreando l'ecosistema originale composto da dune sabbiose, pinete e acqua e promuovendo un turismo sostenibile e responsabile.

Il progetto vuole in primo luogo ricomporre l'equilibrio interrotto in alcuni tratti del territorio costiero nel rapporto tra spiaggia, duna e pineta.

Pur garantendo l'accessibilità carrabile di servizio e per le persone a mobilità ridotta ai bagni, viene limitata la percorribilità trasversale agli stabilimenti, interrompendo la continuità del percorso esistente a favore della ricomposizione del sistema duna - pineta, con percorsi esclusivamente pedonali che si adattano al movimento dunoso per garantire la continuità pedonale e ciclabile lungo il litorale.

La ricomposizione morfologica del sistema spiaggia, duna e pineta, diviene l'elemento di qualificazione degli accessi agli stabilimenti balneari. Il bosco si estende e viene riqualificato lo spazio, spesso degradato, oggi occupato dalla sosta dalle auto.

Il progetto prevede l'avvio del processo di rinnovamento delle pinete di Marina di Ravenna e Punta Marina, in modo compatibile alle misure di conservazione della rete Natura 2000, attraverso diradamenti e/o «buche» che favoriscano l'accesso di luce e aria.

Gli interventi progettuali previsti ricadono su aree appartenenti al Demanio Marittimo (aree di spiaggia, competenza regionale), del Demanio dello Stato (aree della Riserva Naturale, in gestione al Raggruppamento Carabinieri Forestali per la Biodiversità di Punta Marina) ed aree pubbliche del Comune di Ravenna.

Il progetto di riqualificazione non interferisce sulle estensioni delle singole concessioni riservate agli stabilimenti balneari.

Ovviamente la coerenza con gli obiettivi di tale progetto è pienamente rispettata.

5.11 Vincolo idrogeologico

Ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 la porzione di spiaggia e cordone dunoso antistante è interessata dal vincolo idrogeologico. Per cui la maggioranza delle aree oggetto in analisi sono interessate dal vincolo idrogeologico.

5.12 Vincolo paesaggistico

I vincoli paesaggistici sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, coordinato ed aggiornato, da ultimo, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56. Per quanto riguarda le aree oggetto di analisi, risultano essere interessate dai seguenti vincoli paesaggistici:

Art. 136 "Immobili ed aree di aree di notevole interesse pubblico"

"1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

..

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."

Alcune delle aree in analisi ricadono nell'ambito delle *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona fra Savio e Fiumi Uniti, sita nel territorio del Comune di Ravenna."*

Art. 142 "Aree tutelate per legge"

"Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

..

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi."

6 SITI NATURA 2000

6.1 IT4060003 - ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio

La ZSC/ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca Di Bellocchio, Foce Del Fiume Reno, Pineta Di Bellocchio istituito con DGR 512/09 ha una superficie totale di 2242 ettari, di cui 1726 in Provincia di Ravenna e 516 ettari in Provincia di Ferrara. I comuni interessati sono: Ravenna e Comacchio. Il sito è incluso in gran parte nella perimetrazione del Parco del Delta, ai sensi della L.R. 27/1988 e della relativa Stazione Valli di Comacchio.

6.1.1 *Introduzione al Sito*

E' un sito con elevata diversità ambientale che si estende tra la strada Romea ed il mare e comprende: un sistema di dune sabbiose attive, la fascia marina antistante, una grande sacca salmastra, la foce del fiume Reno, zone umide d'acqua dolce e salmastra, pinete a *Pinus pinaster* e *Pinus pinea*, boscaglie costiere e un bosco planiziale inframmezzati da coltivi, vigneti e pioppeti. Le vaste depressioni, entro le quali si trovano le varie zone umide del sito, sono separate dalle Valli di Comacchio da un fascio di cordoni litoranei, formatisi tra il IX e il XIV secolo su quale si trova la Romea. Nella prima metà del 1600 l'area era un'unica laguna con un canale che la metteva in comunicazione con il tratto terminale del Po di Primaro (l'attuale Reno), una comunicazione con le valli di Comacchio e vari sbocchi a mare. Nei secoli successivi la laguna è rimasta completamente isolata dal mare ed è stato scavato il canale di Bellocchio che la attraversa per mettere in comunicazione le Valli di Comacchio con il mare. Nella prima metà del 1900 si è formata a Nord della foce del Reno un'altra laguna parallela alla precedente, attraversata anch'essa dal prolungamento del canale di Bellocchio. Nella seconda metà del 1900 la parte settentrionale è stata soggetta ad un'intensa urbanizzazione (Lido di Spina) che ha comportato la realizzazione di strade e argini e l'alterazione delle zone umide. Il cordone litoraneo ha molto risentito negli ultimi decenni del marcato processo di erosione costiera che interessa la foce del Reno e, nonostante le varie opere di difesa realizzate, le mareggiate entrano sempre più frequentemente nell'entroterra causando la riduzione della laguna formatasi nella prima metà del 1900 e l'aumento della salinità dei terreni retrostanti. Nel corso degli anni '90 vaste superfici con seminativi e pioppeti nel settore meridionale del sito sono state ritirate dalla produzione per realizzare stagni e praterie con macchie di arbusti gestite per la flora e la fauna selvatiche. Il sito rientra quasi totalmente nel Parco Regionale del Delta del Po e include diverse Riserve Naturali dello Stato per complessivi 510 ha e due zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.




FIG. 3: Cartografia IT4060003 - ZSC-ZPS - Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio

(REGIONE EMILIA ROMAGNA)

6.1.2 Habitat di interesse comunitario

Di seguito vengono riportate le superfici degli Habitat presenti all'interno del Sito, con riferimento alla "Carta degli habitat dell'Emilia Romagna" (Aggiornamento 2018).

Habitat	Descrizione	Estensione (ha)
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	446,97
1130	Estuari	25,35
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	4,33
1150*	Lagune costiere	478,89
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	8,22
1310	Vegetazione annua pioniera a <i>Salicornia</i> e altre specie delle zone fangose e sabbiose	23,85
1320	Prati di <i>Spartina</i> (<i>Spartinion maritimae</i>)	2,11
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	130,93
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)	109,10
2110	Dune mobili embrionali	3,09
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche")	5,19
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	20,51
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>	33,77
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	0,40
2250*	Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	0,19
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	4,83
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	120,34
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	4,30
3170*	Stagni temporanei mediterranei	0,85
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	1,36

6210*	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)	3,64
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	0,01
6420	6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	8,42
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	42,83
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	0,68
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	8,09
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	50,27

Dalla tabella si desume che le categorie di habitat più rappresentative del sito risultano essere 1110 e 1150, seguite in minor misura da 1140, 2270* e 1420. Le categorie evidenziate con l'asterisco (*) costituiscono habitat prioritari. Tali habitat naturali sono così definiti in quanto rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 della Direttiva 92/43/CEE e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale.

Di seguito vengono descritte le principali tipologie presenti:

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

Banchi di sabbia dell'infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui livello raramente supera i 20 m. Si tratta di barene sabbiose sommerse in genere circondate da acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o più grossolana (ghiaie). Possono formare il prolungamento sottomarino di coste sabbiose o essere ancorate a substrati rocciosi distanti dalla costa. Comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine.

1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

Sabbie e fanghi delle coste degli oceani, dei mari e delle relative lagune, emerse durante la bassa marea, prive di vegetazione con piante vascolari, di solito ricoperte da alghe azzurre e diatomee. Solo nelle zone che raramente emergono, possono essere presenti comunità a *Zostera marina* che restano emerse per poche ore. Questo habitat è di particolare importanza per l'alimentazione dell'avifauna acquatica e in particolare per anatidi, limicoli e trampolieri.

1150* - Lagune costiere

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevoli variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea.

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili alle classi: Ruppiaetea maritima J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964.

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione di molte specie di uccelli.

2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (*Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall'uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso- mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite dall'uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si deve per contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece provocato l'alterazione della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti nel sistema dunale occupando la posizione del Crucianellion (habitat 2210 "Dune fisse del litorale del Crucianellion maritima") o quella delle formazioni a *Juniperus* dell'habitat 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.".

6.1.3 *Fauna e Flora*

Dal punto di vista faunistico e floristico, il sito presenta diverse specie di interesse conservazionistico elencate nei paragrafi 3.2 e 3.3 del Formulário Standard Rete Natura 2000.

Di seguito vengono riportate le specie animali e vegetali citate in Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE ("Direttiva Uccelli") o in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ("Direttiva Habitat"). L'Articolo 4 ("Direttiva Uccelli") impone agli Stati membri di dotare le zone di protezione speciale ivi menzionate di un regime giuridico di protezione che sia in grado, in particolare, di garantire sia la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della direttiva, sia la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie che sono visitatori regolari, sebbene non figurino in tale allegato. Mentre in Allegato II ("Direttiva Habitat") figurano le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A293	Acrocephalus melanopogon			r				P	DD	C	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			w				P	DD	C	B	C	B
B	A293	Acrocephalus melanopogon			c				P	DD	C	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r				P	DD	C	B	C	B
B	A297	Acrocephalus scirpaceus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A297	Acrocephalus scirpaceus			c				P	DD	C	B	C	C

B	A168	Actitis hypoleucos		r				P	DD	C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos		c				P	DD	C	B	C	B
B	A168	Actitis hypoleucos		w				P	DD	C	B	C	B
B	A229	Alcedo atthis		p				R	DD	C	B	C	C
B	A229	Alcedo atthis		r				R	DD	C	B	C	C
B	A229	Alcedo atthis		w				P	DD	C	B	C	C
B	A229	Alcedo atthis		c				P	DD	C	B	C	C
F	1103	Alosa fallax		c				P	DD	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta		c				P	DD	C	B	C	C
B	A054	Anas acuta		w				R	DD	C	B	C	C
B	A052	Anas crecca		w	139	419	i		G	C	B	C	C
B	A052	Anas crecca		c				P	DD	C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos		c				P	DD	C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos		p				P	DD	C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos		r				P	DD	C	B	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos		w	213	1222	i		G	C	B	C	C
B	A043	Anser anser		c				P	DD	C	B	C	C
B	A043	Anser anser		w				R	DD	C	B	C	C

B	A039	Anser fabalis			w				V	DD	C	B	C	C
B	A039	Anser fabalis			c				P	DD	C	B	C	C
F	1152	Aphanius fasciatus			p				C	DD	C	B	C	A
B	A226	Apus apus			c				P	DD	D			
B	A773	Ardea alba			w	8	39	i		G	C	B	B	C
B	A773	Ardea alba			c				P	DD	C	B	B	C
B	A028	Ardea cinerea			p				P	DD	C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea			w	47	61	i		G	C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea			c				P	DD	C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			r				P	DD	C	B	C	C
B	A029	Ardea purpurea			c				P	DD	C	B	C	C
B	A024	Ardeola ralloides			c				P	DD	D			
B	A169	Arenaria interpres			c				P	DD	C	B	C	C
B	A222	Asio flammeus			w				R	DD	C	B	C	C
B	A222	Asio flammeus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina			w	20	72	i		G	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina			r				P	DD	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina			c				P	DD	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula			w				P	DD	C	B	C	C

B	A061	Aythya fuligula		c				P	DD	C	B	C	C
B	A062	Aythya marila		c				P	DD	B	B	C	B
B	A062	Aythya marila		w	5	15	i		G	B	B	C	B
B	A060	Aythya nyroca		c				P	DD	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		c				P	DD	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		r				P	DD	C	B	C	B
B	A021	Botaurus stellaris		w				P	DD	C	B	C	B
B	A087	Buteo buteo		w				P	DD	C	A	C	B
B	A087	Buteo buteo		c				P	DD	C	A	C	B
B	A149	Calidris alpina		c				C	DD	C	B	C	C
B	A149	Calidris alpina		w	30	30	i		G	C	B	C	C
B	A861	Calidris pugnax		c				P	DD	C	B	C	C
B	A224	Caprimulgus europaeus		c				P	DD	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus		r				P	DD	C	B	C	B
R	1224	Caretta caretta		p				P	DD	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus		w				P	DD	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus		c				P	DD	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus		r				P	DD	C	B	C	B

B	A136	Charadrius dubius			c				P	DD	C	B	C	C
B	A136	Charadrius dubius			r				P	DD	C	B	C	C
B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD	C	B	C	C
B	A734	Chlidonias hybrida			c				P	DD	C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			c				P	DD	C	B	C	C
B	A031	Ciconia ciconia			c				V	DD	D			
B	A030	Ciconia nigra			c				V	DD	D			
B	A081	Circus aeruginosus			r				R	DD	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			w	3	13	i		G	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			p				R	DD	C	B	C	C
B	A081	Circus aeruginosus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A082	Circus cyaneus			w	1	1	i		G	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			r	2	4	p		G	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A231	Coracias garrulus			r	3	3	p	P	M	C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A212	Cuculus canorus			c				P	DD	C	B	C	C

B	A738	Delichon urbicum		c				P	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta		w	15	66	i		G	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		p				P	DD	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta		c				P	DD	C	B	C	C
R	1220	Emys orbicularis		p				P	DD	C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus		c				P	DD	C	B	C	B
B	A097	Falco vespertinus		r				P	DD	C	B	C	B
B	A125	Fulica atra		p				P	DD	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra		c				P	DD	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra		r				P	DD	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra		w	1155	4075	i		G	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago		w				P	DD	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago		c				P	DD	C	B	C	C
B	A154	Gallinago media		c				P	DD	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus		r				P	DD	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus		p				P	DD	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus		w				P	DD	C	B	C	C
B	A123	Gallinula chloropus		c				P	DD	C	B	C	C

B	A002	Gavia arctica		c				P	DD	C	B	C	C
B	A002	Gavia arctica		w				R	DD	C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata		c				P	DD	C	B	C	C
B	A001	Gavia stellata		w				V	DD	C	B	C	C
B	A189	Gelochelidon nilotica		c				V	DD	C	B	C	C
B	A127	Grus grus		c				V	DD	C	B	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus		w				P	DD	B	B	C	A
B	A130	Haematopus ostralegus		r	2	4	p		G	B	B	C	A
B	A130	Haematopus ostralegus		c				P	DD	B	B	C	A
B	A130	Haematopus ostralegus		p				P	DD	B	B	C	A
B	A131	Himantopus himantopus		r	5	20	p		G	C	A	C	B
B	A131	Himantopus himantopus		c				P	DD	C	A	C	B
B	A300	Hippolais polyglotta		c				P	DD	C	B	C	C
B	A300	Hippolais polyglotta		r				P	DD	C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica		c				P	DD	D			
B	A862	Hydrocoloeus minutus		c				P	DD	C	B	C	B
B	A022	Ixobrychus minutus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A022	Ixobrychus minutus		r				P	DD	C	B	C	C

B	A233	Jynx torquilla		c				P	DD	C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla		r				P	DD	C	B	C	C
F	1155	Knipowitschia panizae		p				P	DD	C	B	C	A
B	A338	Lanius collurio		r				R	DD	C	C	C	C
B	A182	Larus canus		w				P	DD	C	B	C	C
B	A182	Larus canus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A183	Larus fuscus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A183	Larus fuscus		w				P	DD	C	B	C	C
B	A180	Larus genei		c				P	DD	C	B	C	C
B	A180	Larus genei		w	7	32	i		G	C	B	C	C
B	A176	Larus melanocephalus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A176	Larus melanocephalus		p				P	DD	C	B	C	C
B	A604	Larus michahellis		r				P	DD	C	B	C	C
B	A604	Larus michahellis		w	103	307	i		G	C	B	C	C
B	A604	Larus michahellis		p				P	DD	C	B	C	C
B	A604	Larus michahellis		c				P	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus		w	80	189	i		G	C	B	C	C

B	A179	Larus ridibundus		p				P	DD	C	B	C	C
B	A157	Limosa lapponica		c				P	DD	C	C	C	C
B	A156	Limosa limosa		c				P	DD	C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos		r				P	DD	C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos		c				P	DD	C	B	C	C
I	1060	Lycaena dispar		p				P	DD	C	B	B	C
B	A152	Lymnocyptes minimus		w				R	DD	C	B	C	C
B	A152	Lymnocyptes minimus		c				P	DD	C	B	C	C
B	A855	Mareca penelope		c				P	DD	C	B	C	C
B	A855	Mareca penelope		w	1181	1210	i		G	C	B	C	C
B	A889	Mareca strepera		w	79	130	i		G	C	B	C	B
B	A889	Mareca strepera		c				P	DD	C	B	C	B
B	A889	Mareca strepera		r				P	DD	C	B	C	B
B	A767	Mergellus albellus		w				R	DD	C	C	B	C
B	A875	Microcarbo pygmaeus		c				P	DD	B	B	B	B
B	A875	Microcarbo pygmaeus		w				R	DD	B	B	B	B
B	A260	Motacilla flava		r				P	DD	C	B	C	C
B	A260	Motacilla flava		c				P	DD	C	B	C	C

M	1321	Myotis emarginatus			p				P	DD	C	B	C	B
B	A768	Numenius arquata arquata			w	6	139	i		G	B	B	C	B
B	A768	Numenius arquata arquata			c				R	DD	B	B	C	B
B	A023	Nycticorax nycticorax			c				P	DD	D			
B	A094	Pandion haliaetus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A094	Pandion haliaetus			w	1	1	i		G	C	B	C	B
A	1199	Pelobates fuscus insubricus			p				R	DD	B	B	B	B
B	A072	Pernis apivorus			c				P	DD	C	B	C	C
F	1095	Petromyzon marinus			c				V	DD	C	C	C	C
B	A017	Phalacrocorax carbo			p				P	DD	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo			c				P	DD	C	B	C	B
B	A017	Phalacrocorax carbo			w	37	68	i		G	C	B	C	B
B	A035	Phoenicopterus ruber			c	100	300	i		DD	C	B	C	B
B	A035	Phoenicopterus ruber			w				P	DD	C	B	C	B
B	A034	Platalea leucorodia			c				V	DD	C	B	C	C
B	A032	Plegadis falcinellus			c				V	DD	C	B	C	C

B	A140	Pluvialis apricaria							P	DD	C	B	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola							P	DD	C	B	C	C
B	A141	Pluvialis squatarola							P	DD	C	B	C	C
B	A007	Podiceps auritus							P	DD	D			
B	A007	Podiceps auritus							V	DD	D			
B	A005	Podiceps cristatus							R	DD	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus			15	52	i			G	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus							P	DD	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus							P	DD	C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis							P	DD	C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis			18	45	i			G	C	B	C	C
F	1154	Pomatoschistus canestrinii							P	DD	C	B	C	A
B	A119	Porzana porzana							P	DD	B	B	C	B
B	A119	Porzana porzana							P	DD	B	B	C	B
B	A118	Rallus aquaticus							P	DD	C	B	C	C
B	A118	Rallus aquaticus							P	DD	C	B	C	C
B	A118	Rallus aquaticus							P	DD	C	B	C	C

B	A118	Rallus aquaticus		r				P	DD	C	B	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta		w	54	70	i		G	C	B	C	B
B	A132	Recurvirostra avosetta		c				P	DD	C	B	C	B
P	1443	Salicornia veneta		p				P	DD	B	A	A	A
B	A155	Scolopax rusticola		w				R	DD	C	B	C	C
B	A155	Scolopax rusticola		c				C	DD	C	B	C	C
B	A857	Spatula clypeata		r				P	DD	C	B	C	C
B	A857	Spatula clypeata		c				P	DD	C	B	C	C
B	A857	Spatula clypeata		w	2	44	i		G	C	B	C	C
B	A856	Spatula querquedula		r				P	DD	C	B	C	C
B	A856	Spatula querquedula		c				P	DD	C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo		c				P	DD	C	B	C	C
B	A885	Sternula albifrons		c				P	DD	C	B	C	C
B	A885	Sternula albifrons		r				P	DD	C	B	C	C
B	A210	Streptopelia turtur		r				P	DD	C	B	C	C
B	A210	Streptopelia turtur		c				P	DD	C	B	C	C
B	A309	Sylvia communis		c				P	DD	C	B	C	C
B	A309	Sylvia communis		r				P	DD	C	B	C	C

B	A004	Tachybaptus ruficollis			p				P	DD	C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis			c				P	DD	C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis			r				P	DD	C	B	C	B
B	A004	Tachybaptus ruficollis			w	43	148	i		G	C	B	C	B
B	A048	Tadorna tadorna			r	20	20	p		G	C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna			w	6	13	i		G	C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna			p				P	DD	C	B	C	C
R	1217	Testudo hermanni			p				P	DD	C	B	B	B
B	A863	Thalasseus sandvicensis			c				P	DD	C	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus			w	4	10	i		G	C	B	C	C
B	A161	Tringa erythropus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A166	Tringa glareola			c				P	DD	C	B	C	C
B	A164	Tringa nebularia			c				P	DD	C	B	C	C
B	A164	Tringa nebularia			w	5	6	i		G	C	B	C	C
B	A165	Tringa ochropus			w				R	DD	C	B	C	C
B	A165	Tringa ochropus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A163	Tringa stagnatilis			c				P	DD	C	B	C	C
B	A162	Tringa totanus			c				P	DD	C	B	C	B

B	A162	Tringa totanus			r				P	DD	C	B	C	B
B	A162	Tringa totanus			w	9	61	i		G	C	B	C	B
A	1167	Triturus carnifex			p				P	DD	C	B	C	B
B	A232	Upupa epops			r				P	DD	C	B	C	C
B	A232	Upupa epops			c				P	DD	C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A142	Vanellus vanellus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A892	Zapornia parva			r				P	DD	B	B	C	B
B	A892	Zapornia parva			c				P	DD	B	B	C	B

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

Infine, nella Tabella seguente sono elencate ulteriori specie di fauna e flora ritenute importanti da un punto di vista conservazionistico così come definito nel quadro 3.3 "Other important species of flora and fauna" del Formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in questione.

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max			C R V P	IV	V	A	B	C
P		Anacamptis palustris						P			X			
P		Anagallis minima						P						X
I		Ateuchetus semipunctatus						P						X
P		Baldellia ranunculoides						P			X			
P		Bassia hirsuta						P			X			
A	6962	Bufotes viridis Complex						P	X					
I		Calomera littoralisnemoralis						P						X
P		Carex viridula						P						X
P		Centaurea tommasinii						P						X
I		Cicindela majalis						P						X
P		Cistus creticus ericephalus						P						X

M	1314	Myotis daubentonii						P	X					
M	1322	Myotis nattereri						P	X					
P		Myriophyllum spicatum						P						X
P		Oenanthe lachenalii						P						X
A	6976	Pelophylax esculentus						C		X				
M	2016	Pipistrellus kuhlii						P	X					
P		Plantago altissima						P						X
P		Plantago cornutii						P			X			
R	1250	Podarcis siculus						P	X					
P		Polygala exilis						P						X
I		Polyphylla fullo						P			X			
P		Puccinellia festuciformis						P						X
P	1849	Ruscus aculeatus						P		X				
P		Samolus valerandi						P						X
I		Scarabaeus semipunctatus						P			X			
P		Spartina maritima						P						X

P		Trachomitum venetum venetum						P							X
P		Veronica catenata						P							X
R	6091	Zamenis longissimus						P	X						
I	6943	Zerynthia cassandra						P	X						

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

6.2 IT4070005 - ZSC-ZPS - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini

La Pineta di Casalborsetti è stata individuata come SIC per la prima volta con la D.G.R. n. 2042 del 21 novembre 2000, in cui la Regione Emilia-Romagna si esprime una prima volta in merito all'elenco di SIC proposti (pSIC) dal Ministero dell'Ambiente a seguito del progetto Bioitaly (cfr. D.M. del 3.4.2000). Questo atto regionale è stato poi recepito in maniera definitiva con la Decisione della Commissione UE n. 2004/798/CE. Successivamente il sito è stato definitivamente designato SIC attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2.8.10, nonché tramite la Decisione con la quale la Commissione Europea in data 10.1.11 ha approvato l'Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all'interno della quale ricadono tutti i SIC della regione Emilia Romagna. Il sito è stato definitivamente designato ZPS attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 05.07.2007. Il ZSC-ZPS "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" IT4070005 è collocato nel Comune di Ravenna lungo l'arenile compreso tra Porto Corsini e Casalborsetti.

6.2.1 Introduzione al Sito

Adiacente ad altri siti delle zone umide ravennati, l'area continua il sito litoraneo di Punta Marina al di qua del Candiano e comprende la naturale successione di ambienti costieri che dalla riva del mare giungono alle dune grigie consolidate dell'entroterra (complesso di dune fossili risalenti alla linea di costa del XVI secolo). Il sito comprende anche la spiaggia, il mare antistante per un tratto di circa 300 metri e la foce del fiume Lamone, rettificata ed alterata, a separare la zona di Casalborsetti a Nord da quella di Marina Romea a Sud. Molti degli ambienti qui presenti rappresentano lembi residuali di habitat ormai non più riscontrabili lungo quasi tutto il litorale adriatico. Dalla battigia si incontrano in sequenza: piccoli tratti di dune attive, ora ridotte a piccoli lembi dalla costruzione di scogliere artificiali e stabilimenti balneari, pinete di *Pinus pinaster* e *Pinus pinea* di origine antropica e, verso Casalborsetti, dune relitte consolidate coperte di boscaglia termofila, pratelli aridi di specie colonizzatrici, coltivi e incolti. Dentro e fuori la pineta permangono limitate bassure umide o con acqua stagnante. Il sito ricade in buona parte nel Parco Regionale Delta del Po, stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna, per 216 ha in zone parco B e C che, in gran parte (207 ha) sono anche Riserva Naturale dello Stato (Pineta di Ravenna, contrada Staggioni e duna di Porto Corsini); per 172 ha in zona preparco. Il vincolo idrogeologico si estende per 322 ha (area S. Vitale). La pressione antropica è in ogni caso elevatissima, sia per la frequentazione balneare, sia per la presenza di manufatti e infrastrutture. Ciò nonostante, pur in un contesto schematicamente semplice e non molto

dissimile da quello di Punta Marina e di altri siti costieri, l'area contiene un mosaico di habitat complessi, differenziati, sovrapposti e particolarmente ricchi di elementi di pregio, resi ancor più fragili da un marcato rischio di ulteriore degrado.




FIG. 4: Cartografia IT4070005 - ZSC-ZPS - Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini

(REGIONE EMILIA ROMAGNA)

6.2.2 Habitat di interesse comunitario

Di seguito vengono riportate le superfici degli Habitat presenti all'interno del Sito, con riferimento alla "Carta degli habitat dell'Emilia Romagna" (Aggiornamento 2018)

Habitat	Descrizione	Estensione (ha)
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	153,28
1130	Estuari	3,11
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	5,91
1310	Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	0,02
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	0,7
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	0,06
2110	Dune mobili embrionali	3,52
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche")	0,43
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	6,87
2160	Dune con presenza di <i>Hippophae rhamnoides</i>	4,74
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	2,88
2250	Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.	0,01
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia	0,27
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	172,33
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition	2,39
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion	0,96
91AA*	Boschi orientali di quercia bianca	1,14
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion m</i>)	9,84
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	13,25
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	18,80

Dalla tabella si desume che le categorie di habitat più rappresentative del sito risultano essere 2270*, 1110 e 9340, seguite in minor misura da 92A0 e 91F0. Le restanti categorie sono rappresentate in minor misura ma, in alcuni casi, comunque di importanza significativa (es., 2130*). Le categorie evidenziate con l'asterisco (*) costituiscono habitat prioritari. Tali habitat naturali sono così definiti in quanto rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 della Direttiva 92/43/CEE e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale.

Di seguito vengono descritte le principali tipologie presenti:

1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

Banchi di sabbia dell'infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui livello raramente supera i 20 m. Si tratta di barene sabbiose sommerse in genere circondate da acque più profonde che possono comprendere anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o più grossolana (ghiaie). Possono formare il prolungamento sottomarino di coste sabbiose o essere ancorate a substrati rocciosi distanti dalla costa. Comprende banchi di sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei sedimenti e alla velocità delle correnti marine.

2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

L'habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto dall'acqua di mare. L'habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, (nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un macrobioclima di tipo temperato.

Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità a *Silene conica* e *Cerastium semidecandrum* in cui si rinviene *Corynephorus canescens*, *Trifolium arvense*, *Veronica verna*, *Ceratodon purpureus*, *Vicia lathyroides*, *Hernaria glabra*, ecc. e quelle a specie perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del *Tortulo-Scabiosetum* che rappresentano già l'evoluzione verso i *Koelerio-Corynephoretea*.

2160 - Dune con presenza di *Hippophae rhamnoides*

Comunità endemiche dei cordoni dunali nord-adriatici. I suoli su cui si instaura questo tipo di vegetazione risultano leggermente più evoluti rispetto a quelli ospitanti la vegetazione erbacea e camefitica. La comunità si rinviene in condizioni di tipo temperato oceanico, con termotipo supratemperato ed ombrotipo subumido.

2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei substrati sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione

perenne appartenenti alle classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente dell'evoluzione del sistema dunale in rapporto all'azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose con macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo tutte le coste.

2270* - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (*Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall'uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso- mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea. La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite dall'uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si deve per contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece provocato l'alterazione della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti nel sistema dunale occupando la posizione del Crucianellion (habitat 2210 "Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae") o quella delle formazioni a *Juniperus* dell'habitat 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.".

91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (*Quercus ilex*), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero.

6.2.3 Fauna e Flora

Dal punto di vista faunistico e floristico, il sito presenta diverse specie di interesse conservazionistico elencate nei paragrafi 3.2 e 3.3 del Formulario Standard Rete Natura 2000.

Di seguito vengono riportate le specie animali e vegetali citate in Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE (“Direttiva Uccelli”) o in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE (“Direttiva Habitat”). L’Articolo 4 (“Direttiva Uccelli”) impone agli Stati membri di dotare le zone di protezione speciale ivi menzionate di un regime giuridico di protezione che sia in grado, in particolare, di garantire sia la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli di cui all’Allegato I della direttiva, sia la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie che sono visitatori regolari, sebbene non figurino in tale allegato. Mentre in Allegato II (“Direttiva Habitat”) figurano le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Species					Population in the site						Site assessment			
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r				P	DD	C	B	C	C
F	1103	Alosa fallax			c				P	DD	C	B	C	B
F	1152	Aphanius fasciatus			p				R	DD	C	C	C	C
B	A226	Apus apus			c				P	DD	D			
M	1308	Barbastella barbastellus			p				P	DD	C	B	C	B
B	A224	Caprimulgus europaeus			r				R	DD	C	B	C	C
R	1224	Caretta caretta			c				V	DD	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus			w				P	DD	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A138	Charadrius alexandrinus			r				P	DD	C	B	C	B
B	A734	Chlidonias hybrida			c				R	DD	C	B	C	C
B	A197	Chlidonias niger			c				C	DD	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			r	1	1	p		G	C	B	C	C

B	A212	Cuculus canorus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A738	Delichon urbicum			c				P	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			w				P	DD	C	B	C	B
B	A026	Egretta garzetta			c				P	DD	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			r				P	DD	C	B	C	B
B	A379	Emberiza hortulana			c				P	DD	C	B	C	B
I	6199	Euplagia quadripunctaria			p				P	DD	C	B	C	C
B	A097	Falco vespertinus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A321	Ficedula albicollis			c				R	DD	C	C	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A300	Hippolais polyglotta			r				P	DD	C	B	C	C
B	A251	Hirundo rustica			c				P	DD	D			
B	A233	Jynx torquilla			r				P	DD	C	B	C	C
B	A338	Lanius collurio			r				R	DD	C	B	C	C
B	A180	Larus genei			c				V	DD	D			
B	A176	Larus melanocephalus			p				C	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus			p				P	DD	C	B	C	C

B	A179	Larus ridibundus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos			r				P	DD	C	B	C	C
I	1060	Lycaena dispar			p				P	DD	C	B	B	C
B	A260	Motacilla flava			r				P	DD	C	B	C	C
B	A319	Muscicapa striata			r				P	DD	C	B	C	C
M	1307	Myotis blythii			p				P	DD	C	B	C	B
M	1321	Myotis emarginatus			p				P	DD	C	B	C	B
M	1324	Myotis myotis			p				P	DD	C	B	C	B
B	A337	Oriolus oriolus			r				P	DD	C	B	C	C

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

Infine, nella Tabella seguente sono elencate ulteriori specie di fauna e flora ritenute importanti da un punto di vista conservazionistico così come definito nel quadro 3.3 "Other important species of flora and fauna" del Formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in questione.

Species					Population in the site				Motivation					
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		Aceras anthropophorum						P						X
P		Anacamptis pyramidalis						P					X	
A	6962	Bufotes viridis Complex						P	X					
P		Carex viridula						P						X
P		Centaurea tommasinii						P			X			
I		Cicindela majalis						P						X
P		Cistus creticus eriocephalus						P						X
P		Cladium mariscus						P						X
M	1327	Eptesicus serotinus						P	X					
P		Erianthus ravennae						P						X
A	5358	Hyla intermedia						P	X					
M	5365	Hypsugo savii						P	X					

M	1330	Myotis mystacinus						P	X					
M	1331	Nyctalus leisleri						P	X					
I		Paradromius longiceps						P						X
A	6976	Pelophylax esculentus						P		X				
M	2016	Pipistrellus kuhlii						P	X					

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

6.3 IT4070006 - ZSC-ZPS - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina

Il sito in esame è stato individuato come SIC per la prima volta con la D.G.R. n. 2042 del 21 novembre 2000, in cui la Regione Emilia-Romagna si esprime una prima volta in merito all'elenco di SIC proposti (pSIC) dal Ministero dell'Ambiente a seguito del progetto Bioitaly (cfr. D.M. del 3.4.2000). Questo atto regionale è stato poi recepito in maniera definitiva con la Decisione della Commissione UE n. 2004/798/CE. Successivamente il sito è stato definitivamente designato SIC attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 2.8.10, nonché tramite la Decisione con la quale la Commissione Europea in data 10.1.11 ha approvato l'Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, all'interno della quale ricadono tutti i SIC della regione Emilia-Romagna.

Il sito è stato definitivamente designato ZPS attraverso il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE", emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 05.07.2007.

La ZSC/ZPS "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina" IT4070006 è collocato nel Comune di Ravenna lungo l'arenile compreso tra Marina di Ravenna e Punta Marina.

6.3.1 Introduzione al Sito

Il sito è localizzato immediatamente a Sud del porto-canale di Ravenna, il Candiano, in area litoranea e sublitoranea tra i lidi di Marina di Ravenna e Punta Marina, e comprende tre tipologie: la zona umida Pialassa dei Piomboni, la Pineta litoranea posta tra la Pialassa ed il mare, il tratto di litorale con lembi relitti di dune attive, la spiaggia ed il mare antistante per un tratto di circa 250 metri. Si tratta di un'area di proprietà del Comune di Ravenna e del Demanio dello Stato, comprendente parte (183 ha) dell'ampia laguna salmastra ed un'area forestale. Chiuso tra l'area portuale con insediamento industriali e le due stazioni balneari citate, il sito è interessato da fortissime pressioni antropiche che causano alterazioni significative, nonostante ricada in parte entro la stazione "Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna" del Parco Regionale Delta del Po (zona C: 110 ha, preparco: 13 ha), in parte sia sottoposto a vincolo idrogeologico (197 ha), in parte sia Riserva Naturale dello Stato (48 ha); è vincolata come Bellezza naturale (Dlgs 42/04) e come Zona Ramsar.

La laguna, collegata al canale Candiano è in parte utilizzata come area portuale per il polo industriale di Ravenna; la parte rimanente è, invece, profondamente alterata dalla presenza di capanni abusivi edificati lungo le rive. I terreni tra la laguna ed il mare sono occupati da una pineta litoranea a *Pinus pinaster* su dune consolidate e dal tratto di litorale antistante, con lembi relitti di dune attive.




FIG. 5: Cartografia 6.3 IT4070006 - ZSC-ZPS - Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina

(REGIONE EMILIA ROMAGNA)

6.3.2 Habitat di interesse comunitario

Di seguito vengono riportate le superfici degli Habitat presenti all'interno del Sito, con riferimento alla "Carta degli habitat dell'Emilia Romagna" (Aggiornamento 2018)

Habitat	Descrizione	Estensione (ha)
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	52,79
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea	26,73
1150*	Lagune costiere	147,82
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	0,09
1410	Pascoli inondatai mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	0,41
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornetea fruticosi</i>)	3,88
2110	Dune mobili embrionali	1,94
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche")	0,57
2130*	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	0,76
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	1,90
2270*	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	115,69
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmion minoris</i>)	4,95
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	1,82
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	21,86

Dalla tabella si desume che le categorie di habitat più rappresentative del sito risultano essere 1150* e 2270*, seguite in minor misura da 1110, 1140 e 9340. Le restanti categorie sono rappresentate in minor misura ma, in alcuni casi, comunque di importanza significativa. Le categorie evidenziate con l'asterisco (*) costituiscono habitat prioritari. Tali habitat naturali sono così definiti in quanto rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 della Direttiva 92/43/CEE e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale.

Di seguito vengono descritte le principali tipologie presenti:

1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

Sabbie e fanghi delle coste degli oceani, dei mari e delle relative lagune, emerse durante la bassa marea, prive di vegetazione con piante vascolari, di solito ricoperte da alghe azzurre e diatomee. Solo nelle zone che raramente emergono, possono essere presenti comunità a *Zostera marina* che restano emerse per poche ore. Questo habitat è di particolare importanza per l'alimentazione dell'avifauna acquatica e in particolare per anatidi, limicoli e trampolieri.

1150* - Lagune costiere

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevoli variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla piovosità e alla temperatura che condizionano l'evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l'evaporazione e l'arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l'inverno o lo scambio durante la marea.

Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili alle classi: *Ruppiaetea maritima* J.Tx.1960, *Potametea pectinati* R.Tx. & Preising 1942, *Zosteretea marinae* Pignatti 1953, *Cystoseiretea* Giaccone 1965 e *Charetea fragilis* Fukarek & Kraush 1964.

2270* - Dune con foreste di *Pinus pinea* e/o *Pinus pinaster*

Dune costiere colonizzate da specie di pino termofile mediterranee (*Pinus halepensis*, *P. pinea*, *P. pinaster*). Si tratta di formazioni raramente naturali, più spesso favorite dall'uomo o rimboschimenti. Occupano il settore dunale più interno e stabile del sistema dunale. L'habitat è distribuito sulle coste sabbiose del Mediterraneo in condizioni macrobioclimatiche principalmente termo e meso- mediterranee ed in misura minore, temperate nella variante sub-mediterranea.

La maggior parte delle pinete, anche quelle di interesse storico, sono state quindi costruite dall'uomo in epoche diverse e talora hanno assunto un notevole valore ecosistemico. Si deve per contro rilevare che a volte alcune pinete di rimboschimento hanno invece provocato l'alterazione della duna, soprattutto quando sono state impiantate molto avanti nel sistema dunale occupando la posizione del *Crucianellion* (habitat 2210 "Dune fisse del litorale del *Crucianellion maritima*") o quella delle formazioni a *Juniperus* dell'habitat 2250* "Dune costiere con *Juniperus* spp.".

9340 - Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (*Quercus ilex*), da calcicoli a

silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero.

2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")

L'habitat prioritario di riferimento è costituito da depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati. La vegetazione si insedia quindi sul versante continentale della duna, protetto in parte dai venti salsi, normalmente non raggiunto dall'acqua di mare. L'habitat si rinviene solo nella parte settentrionale del bacino Adriatico, (nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna) compreso in un macrobioclima di tipo temperato.

Sulla base delle caratteristiche delle sabbie vi sono comunità a *Silene conica* e *Cerastium semidecandrum* in cui si rinviene *Corynephorus canescens*, *Trifolium arvense*, *Veronica verna*, *Ceratodon purpureus*, *Vicia lathyroides*, *Hernaria glabra*, ecc. e quelle a specie perenni costituite da comunità crittogamo-camefitica e fanerogamo-tero-camefitica del *Tortulo-Scabiosetum* che rappresentano già l'evoluzione verso i *Koelerio-Corynephoretea*.

6.3.3 Fauna e Flora

Dal punto di vista faunistico e floristico, il sito presenta diverse specie di interesse conservazionistico elencate nei paragrafi 3.2 e 3.3 del Formulario Standard Rete Natura 2000.

Di seguito vengono riportate le specie animali e vegetali citate in Articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE ("Direttiva Uccelli") o in Allegato II della Direttiva 92/43/CEE ("Direttiva Habitat"). L'Articolo 4 ("Direttiva Uccelli") impone agli Stati membri di dotare le zone di protezione speciale ivi menzionate di un regime giuridico di protezione che sia in grado, in particolare, di garantire sia la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della direttiva, sia la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie che sono visitatori regolari, sebbene non figurino in tale allegato. Mentre in Allegato II ("Direttiva Habitat") figurano le specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Il Formulario Standard menziona come specie vegetale rara e minacciata *Limonium bellidifolium*.

Species			Population in the site							Site assessment				
G	Code	Scientific Name	S	NP	T	Size		Unit	Cat.	D. qual.	A B C D	A B C		
						Min	Max				Pop.	Con.	Iso.	Glo.
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A297	Acrocephalus scirpaceus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A168	Actitis hypoleucos			c				P	DD	C	C	C	C
B	A054	Anas acuta			w				P	DD	C	C	C	C
B	A052	Anas crecca			c				P	DD	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			w				P	DD	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			r				P	DD	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			p				P	DD	C	C	C	C
B	A053	Anas platyrhynchos			c				P	DD	C	C	C	C
F	1152	Aphanius fasciatus			p				C	DD	C	C	C	C
B	A226	Apus apus			c				P	DD	D			

B	A773	Ardea alba		p				R	DD	C	C	C	C
B	A773	Ardea alba		w				V	DD	C	C	C	C
B	A028	Ardea cinerea		w				P	DD	C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea		c				P	DD	C	B	C	C
B	A028	Ardea cinerea		p				P	DD	C	B	C	C
B	A059	Aythya ferina		w				P	DD	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina		c				P	DD	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula		c				P	DD	C	C	C	C
B	A061	Aythya fuligula		w				P	DD	C	C	C	C
B	A149	Calidris alpina		c				P	DD	C	C	C	C
B	A149	Calidris alpina		w				P	DD	C	C	C	C
B	A145	Calidris minuta		c				P	DD	C	C	C	C
B	A861	Calidris pugnax		c				R	DD	C	C	C	C
R	1224	Caretta caretta		c				V	DD	D			
B	A138	Charadrius alexandrinus		p	2	3	p	R	M	C	C	C	C
B	A136	Charadrius dubius		r				P	DD	C	B	C	C
B	A136	Charadrius dubius		c				P	DD	C	B	C	C
B	A137	Charadrius hiaticula		w				P	DD	C	C	C	C

B	A137	Charadrius hiaticula			c				P	DD	C	C	C	C
B	A084	Circus pygargus			c				V	DD	C	C	C	C
B	A212	Cuculus canorus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A738	Delichon urbicum			c				P	DD	D			
B	A026	Egretta garzetta			p				C	DD	C	C	C	C
R	1220	Emys orbicularis			p				P	DD	C	B	C	C
B	A125	Fulica atra			w				P	DD	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra			p				P	DD	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra			c				P	DD	C	C	C	C
B	A125	Fulica atra			r				P	DD	C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			c				P	DD	C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			c				P	DD	C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			w				P	DD	C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			r				P	DD	C	C	C	C
B	A123	Gallinula chloropus			p				P	DD	C	C	C	C
B	A130	Haematopus ostralegus			p	6	8	p	P	M	C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus			r				R	DD	C	C	C	C
B	A251	Hirundo rustica			r				P	DD	C	B	C	C

B	A251	Hirundo rustica			c			P	DD	C	B	C	C
B	A862	Hydrocoloeus minutus			c			P	DD	C	B	C	C
B	A862	Hydrocoloeus minutus			w			P	DD	C	B	C	C
B	A233	Jynx torquilla			r			P	DD	C	B	C	C
F	1155	Knipowitschia panizzae			p			P	DD	C	C	C	C
B	A338	Lanius collurio			r			R	DD	C	C	C	C
B	A180	Larus genei			r	100	400	p	P	M	C	C	C
B	A176	Larus melanocephalus			p	10	40	p	R	M	C	C	C
B	A179	Larus ridibundus			c			P	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus			p			P	DD	C	B	C	C
B	A179	Larus ridibundus			w			P	DD	C	B	C	C
B	A156	Limosa limosa			c			P	DD	C	C	C	C
B	A271	Luscinia megarhynchos			r			P	DD	C	B	C	C
I	1060	Lycaena dispar			p			P	DD	C	B	C	C
B	A152	Lymnocyptes minimus			c			P	DD	C	C	C	C
B	A855	Mareca penelope			c			P	DD	C	C	C	C
B	A889	Mareca strepera			c			P	DD	C	C	C	C
B	A260	Motacilla flava			r			P	DD	C	B	C	C

B	A392	Phalacrocorax aristotelis desmarestii			c				P	DD	C	C	B	C
B	A017	Phalacrocorax carbo			p				P	DD	C	C	B	C
B	A035	Phoenicopterus ruber			c	300	300	i	P	G	C	B	C	B
B	A007	Podiceps auritus			c				P	DD	C	B	C	B
B	A005	Podiceps cristatus			c				P	DD	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus			p				P	DD	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus			r				P	DD	C	B	C	C
B	A005	Podiceps cristatus			w				P	DD	C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis			w				P	DD	C	B	C	C
B	A008	Podiceps nigricollis			c				P	DD	C	B	C	C
F	1154	Pomatoschistus canestrinii			p				P	DD	C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus			w				P	DD	C	C	C	C
B	A118	Rallus aquaticus			c				P	DD	C	C	C	C
B	A132	Recurvirostra avosetta			r	20	40	p	R	M	C	C	C	C
B	A249	Riparia riparia			r	50	300	p	P	DD	C	B	C	B
P	1443	Salicornia veneta			p				P	DD	B	C	A	A
B	A857	Spatula clypeata			c				P	DD	C	C	C	C

B	A856	Spatula querquedula			c				P	DD	C	B	C	C
B	A193	Sterna hirundo			r	50	300	p	R	M	C	C	C	C
B	A885	Sternula albifrons			r	15	250	p	R	M	C	C	C	C
B	A210	Streptopelia turtur			r				P	DD	C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis			r				P	DD	C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis			c				P	DD	C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis			p				P	DD	C	B	C	C
B	A004	Tachybaptus ruficollis			w				P	DD	C	B	C	C
B	A048	Tadorna tadorna			r				P	DD	C	C	C	C
B	A048	Tadorna tadorna			p				P	DD	C	C	C	C
B	A161	Tringa erythropus			c				P	DD	C	C	C	C
B	A166	Tringa glareola			c				R	DD	C	C	C	C
B	A164	Tringa nebularia			c				P	DD	C	B	C	C
B	A165	Tringa ochropus			c				P	DD	C	C	C	C
B	A163	Tringa stagnatilis			c				P	DD	C	C	C	C
B	A162	Tringa totanus			p	1	4	p	P	M	C	C	C	C
B	A232	Upupa epops			r				P	DD	D			

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles

S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)

Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information

Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

Infine, nella Tabella seguente sono elencate ulteriori specie di fauna e flora ritenute importanti da un punto di vista conservazionistico così come definito nel quadro 3.3 "Other important species of flora and fauna" del Formulario standard relativo alla ZSC/ZPS in questione.

Species			Population in the site					Motivation						
Group	CODE	Scientific Name	S	NP	Size		Unit	Cat.	Species Annex		Other categories			
					Min	Max		C R V P	IV	V	A	B	C	D
P		Anacamptis pyramidalis						P					X	
A	6962	Bufotes viridis Complex						P	X					
I		Calomera littoralis						P						X
P		Cladium mariscus						P						X
I		Cylindera trisignata trisignata						P						X

M	1327	Eptesicus serotinus						P	X					
I		Hydrophilus piceus						P						X
M	5365	Hypsugo savii						P	X					
P		Limonium bellidifolium						P			X			
M	2016	Pipistrellus kuhlii						P	X					
M	1317	Pipistrellus nathusii						P	X					
I		Polyphylla fullo						P			X			
P	1849	Ruscus aculeatus						P		X				
P		Samolus valerandi						P						X
I		Scarabaeus semipunctatus						P			X			
P		Tripidium ravennae						P						X
R	6091	Zamenis longissimus						P	X					
I	6943	Zerynthia cassandra						P	X					

Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes

NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)

Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)

Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present

Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other rea

7 VALUTAZIONE DELL'INCIDENZA RELATIVA SUI SITI NATURA 2000

7.1 Metodologia

La potenziale incidenza significativa di un habitat o di una specie di interesse comunitario viene valutata in relazione al potenziale cambiamento del grado di conservazione che le azioni di progetto possono indurre su habitat e specie di interesse comunitario all'interno dell'area di analisi e all'interno dei siti Natura 2000 coinvolti.

Per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie si è fatto riferimento alla Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 che descrive i sotto criteri da prendere in considerazione per la stima del grado di conservazione.

Per gli habitat di interesse comunitario, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, devono essere valutati i seguenti aspetti:

Criterio i) grado di conservazione della struttura: questo criterio è correlato al manuale di interpretazione degli Habitat dell'Allegato I che fornisce una definizione, un elenco delle caratteristiche ed altri elementi pertinenti.

Comparando la struttura dell'Habitat in esame con i dati riportati nel manuale d'interpretazione (ed altre informazioni pertinenti) e perfino con lo stesso tipo di habitat in altri siti, si dovrebbe poter stabilire il sistema di classificazione seguente, ricorrendo al "miglior giudizio di esperti";

I: struttura eccellente;

II: struttura ben conservata;

III: struttura mediamente o parzialmente degradata.

Criterio ii) grado di conservazione delle funzioni: "la conservazione delle funzioni" va intesa nel senso di prospettive (capacità e possibilità), per il tipo di habitat del sito in questione, di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione:

I: prospettive eccellenti;

II: buone prospettive;

III: prospettive mediocri o sfavorevoli.

Per le **specie di interesse comunitario**, incluse le specie avifaunistiche tutelate dalla Direttiva 2009/147/UE, tenuti in considerazione gli obiettivi di conservazione, deve essere valutato il seguente criterio:

Criterio i) grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in relazione alle esigenze biologiche della specie.

Per ciascun habitat di specie vengono verificate e valutate la struttura (compresi i fattori abiotici significativi) e le funzioni (gli elementi relativi all'ecologia e alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali sia per quelle vegetali) dell'habitat in relazione alle popolazioni della specie esaminata.

Come riportato nella Decisione della Commissione 2011/484/UE dell'11 luglio 2011 C (2011) 4892 per classificare questo criterio sarebbe opportuno ricorrere al "miglior giudizio di esperti":

I: elementi in condizioni eccellenti;

II: elementi ben conservati;

III: elementi in uno stato di medio o parziale degrado.

7.2 Valutazione della significatività dell'incidenza complessiva

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito o meno dagli effetti del progetto, verrà associata una valutazione della significatività dell'incidenza.

L'incidenza generalmente viene scomposta in:

- **incidenza diretta**, che corrisponde:
 - per gli Habitat di interesse comunitario alla perdita di superficie di Habitat;
 - per le specie alla perdita di individui o riduzione di densità;
- **incidenza indiretta**, che corrisponde:
 - per gli Habitat alla frammentazione, perturbazione di specie, alterazione suolo-sottosuolo, alterazione ambiente idrico superficiale, alterazione ambiente idrico sotterraneo, alterazione qualità dell'aria, altre fonti di impatto derivanti dal progetto;
 - per le specie alla perdita di superficie di habitat di specie, frammentazione, perturbazione di specie per alterazione suolo-sottosuolo, alterazione ambiente idrico superficiale, alterazione ambiente idrico sotterraneo, alterazione qualità dell'aria, alterazione del clima acustico, altre fonti di impatto derivanti dal progetto.

Nell'ambito del presente studio la valutazione dell'incidenza delle aree di delocalizzazione sarà valutata esclusivamente per la componente diretta, nello specifico per il diretto coinvolgimento di habitat di interesse comunitario, in quanto la valutazione di incidenza complessiva delle fonti di impatto derivanti dal progetto avverrà in una seconda fase in correlazione allo sviluppo del progetto.

Per l'individuazione degli habitat da considerare per la valutazione di incidenza relativa ai Siti Rete Natura 2000 è stata effettuato un buffer di 100 mt intorno alle aree di delocalizzazione per la definizione di area di analisi.

Per quanto concerne la valutazione di incidenza sugli habitat rilevati nelle aree di delocalizzazione all'esterno dei Siti Rete Natura 2000 vengono riportati gli elementi rilevati durante la campagna dei sopralluoghi.

Il livello d'incidenza viene associato, per facilità di lettura a differenti colori, come da tabella sottostante, con riferimento a quanto riportato nelle "Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA)".

LIVELLO DI INCIDENZA
Nulla/Non significativa (non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
Bassa/Non significativa (genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
Media/Significativa (mitigabile)
Alta/Significativa (non mitigabile)

7.3 Risultati

Nelle tabelle che seguono si riportano le valutazioni relative alla significatività dell'incidenza sugli habitat presenti nelle aree di analisi, nello specifico:

- Analisi e valutazione incidenze dentro i Siti Rete Natura 2000
- Analisi e valutazione incidenze fuori dai Siti Rete Natura 2000

7.3.1 *Analisi e valutazione incidenze dentro i Siti Rete Natura 2000*

COD	DENOMINAZIONE	PRESENZA NELL'AREA DI ANALISI	AREE DI DELOCALIZZAZIONE CON COINVOLGIMENTO DIRETTO	POTENZIALI EFFETTI PERTURBATIVI SUGLI HABITAT E RELATIVA INCIDENZA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE	INCIDENZA DIRETTA
1110*	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	IT4070005 - ZSC-ZPS – “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	IT4060003 - ZSC-ZPS – “Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del Fiume Reno, Pineta di Bellocchio”	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
2110	Dune mobili embrionali	IT4070005 - ZSC-ZPS – “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini” IT4070006 - ZSC-ZPS – “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”	AREA 11 SUPERFICIE INTERESSATA_ 24 MQ	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA /NON SIGNIFICATIVA
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> ("dune bianche")	IT4070005 - ZSC-ZPS – “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini” IT4070006 - ZSC-ZPS – “Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina”	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA

COD	DENOMINAZIONE	PRESENZA NELL'AREA DI ANALISI	AREE DI DELOCALIZZAZIONE CON COINVOLGIMENTO DIRETTO	POTENZIALI EFFETTI PERTURBATIVI SUGLI HABITAT E RELATIVA INCIDENZA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE	INCIDENZA DIRETTA
2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie")	IT4070005 - ZSC-ZPS – "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" IT4070006 - ZSC-ZPS – "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	IT4070005 - ZSC-ZPS – "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" IT4070006 - ZSC-ZPS – "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"	AREA 11 SUPERFICIE INTERESSATA_ 24 MQ	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
2270	Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	IT4070005 - ZSC-ZPS – "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini" IT4070006 - ZSC-ZPS – "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	IT4070005 - ZSC-ZPS – "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini"	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
9340	Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia	IT4070005 - ZSC-ZPS – "Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini"	-	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA

7.3.2 *Analisi e valutazione incidenze fuori dai Siti Rete Natura 2000*

COD	DENOMINAZIONE	PRESENZA NELL'AREA DI ANALISI	AREE DI DELOCALIZZAZIONE CON COINVOLGIMENTO DIRETTO	POTENZIALI EFFETTI PERTURBATIVI SUGLI HABITAT E RELATIVA INCIDENZA	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE	INCIDENZA DIRETTA
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	-	AREA 1 – 2 – 4 - 14 – 15 - 20 SUPERFICIE INTERESSATA _ 50 MQ (ca.)	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA
2110	Dune mobili embrionali	-	AREA 20 SUPERFICIE INTERESSATA _ 10 MQ (ca.)	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA /NON SIGNIFICATIVA
2230	Dune con prati dei Malcolmietalia	-	AREA 2 – 3 – 4 – 16 SUPERFICIE INTERESSATA _ 40 MQ (ca.)	Potenziale perdita temporanea di Habitat ((INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Potenziale perturbazione di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA) Perdita definitiva di Habitat (INCIDENZA NULLA/NON SIGNIFICATIVA)	INCIDENZA NON SIGNIFICATIVA	NULLA/NON SIGNIFICATIVA

8 SINTESI DEI DATI ED ESITO DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA

La Valutazione di Incidenza delle aree di delocalizzazione individuate dal Comune di Ravenna e delle relazioni con l'ambiente in cui si collocano, riporta una perdita e/o la frammentazione di habitat di interesse comunitario, caratteristici del Sito Natura 2000, di minima entità, ed è pertanto da considerarsi negativa, ma non significativa, in funzione dell'estensione totale nel sito degli habitat interessati dall'intervento e in relazione al fatto che non frammenta gli habitat stessi.

L'intervento determina effetti non significativi sulle condizioni di funzionalità biologica degli habitat che si riscontrano nelle aree oggetto di analisi.

Analogamente, in relazione a tutte le argomentazioni riportate circa le condizioni in cui si trovano gli habitat presenti e le specie di flora che afferiscono a ciascun habitat, si prevedono forme di impatto non significative sulle specie floristiche di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000 coinvolti.

Sulla base di tutte le argomentazioni sopra riportate ed analizzata e valutata la perdita di habitat, limitata e non significativa che interessa le aree di individuate per la delocalizzazione dei capanni balneari è possibile concludere in maniera oggettiva che le aree in esame non determineranno incidenza significativa e quindi non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 coinvolti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

9 SINTESI DEI DATI ED ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLA VOCAZIONE DELLE AREE DI DELOCALIZZAZIONE

Di seguito vengono riportati i dati di sintesi in merito la valutazione della vocazione delle aree di delocalizzazione oggetto del presente Studio di Incidenza.

Le aree sono state categorizzate in base alla possibilità di utilizzo, la quale è stata ottenuta in base ai seguenti elementi di interferenza:

- Superficie interessata da habitat di interesse comunitario (dentro e fuori i Siti RN2000)
- Superficie interessata da Concessioni comunali (fisse e stagionali) correlate agli stabilimenti balneari
- Superficie interessata dalla Concessione del progetto del Parco Marittimo

In base ai dati raccolti, le superfici delle aree di delocalizzazione, originariamente individuate dal piano dell'Arenile del Comune di Ravenna, sono state ricalcolate rispetto l'effettiva possibilità di utilizzo, escludendo le porzioni interessate dagli elementi sopraesposti.

Sono state definite 3 categorie di utilizzo complessive:

NON UTILIZZABILE	Aree totalmente interessate da elementi interferenza
PARZIALE	Aree parzialmente interessate da elementi di interferenza
TOTALE	Aree non interessate da elementi di interferenza

Per ogni area è stata, infine, indicato il numero di capanni balneari delocalizzabili, ipotizzando delle strutture di dimensioni pari a 2 (m) x 3 (m) posti, come indicato nell'Art. 31 "Capanni balneari" del Piano dell'Arenile "con distanza $\leq m 2.50$ tra capanno e capanno".

Di seguito vengono riportati i dati ottenuti dal presente Studio:

NUMERO AREA	N° CAPANNI delocalizzabili	POSSIBILITA' DI UTILIZZO	LUNGH. /SUP. LIBERA (mt/mq)	LOCALITA'
1	4	Parziale	29 / 93 (mt/mq)	CASALBORSETTI
2	4	Parziale	26 / 90 (mt/mq)	CASALBORSETTI
3	4	Parziale	29 / 93 (mt/mq)	CASALBORSETTI
4	4	Parziale	30 / 90 (mt/mq)	CASALBORSETTI
5	4	Parziale	18 / 74 (mt/mq)	CASALBORSETTI
6	0	Non utilizzabile	0	MARINA ROMEA
7	2	Parziale	0	MARINA ROMEA
8	2	Parziale	10 / 42 (mt/mq)	MARINA ROMEA
9	0	Non utilizzabile	0	MARINA ROMEA
10	0	Non utilizzabile	0	MARINA ROMEA
11	3	Parziale	8 / 31 (mt/mq)	MARINA ROMEA
12	3	Totale	10 /43 (mt/mq)	MARINA DI RAVENNA
13	4	Totale	16 /66 (mt/mq)	MARINA DI RAVENNA
14	4	Parziale	14 / 40 (mt/mq)	MARINA DI RAVENNA
15	2	Parziale	6 / 20 (mt/mq)	MARINA DI RAVENNA
16	3	Parziale	10 / 40 (mt/mq)	MARINA DI RAVENNA
17	0	Non utilizzabile	0	PUNTA MARINA
18	0	Non utilizzabile	0	PUNTA MARINA
19	4	Parziale	120 / 400 (mt/mq)	PUNTA MARINA
20	1	Parziale	0	LIDO DI CLASSE

Nell'ambito dell'analisi delle aree destinate alla delocalizzazione dei capanni balneari, è stato fondamentale esaminare la coerenza con il contesto storico, paesaggistico e naturalistico in cui queste strutture sono inserite.

La presenza dei capanni, storicamente ancorati a queste aree, contribuisce a preservare l'identità culturale e visiva del paesaggio. La loro costruzione ed utilizzo nel tempo, infatti, hanno influenzato le dinamiche sedimentarie, creando un legame simbiotico tra l'uomo e l'ambiente.

Le strutture balneari presenti lungo il litorale del Comune di Ravenna costituiscono perciò un elemento distintivo del paesaggio costiero; tuttavia, nel tempo hanno generato impatti ambientali diretti significativi sull'ecosistema circostante. In particolare, la loro collocazione ha contribuito a intensificare il fenomeno del calpestio eccessivo nelle aree naturali protette, con conseguenze negative per la vegetazione dunale caratteristica di questi ambienti. Le specie vegetali tipiche degli habitat dunali, quali ad esempio *Calamagrostis arenaria* (sparto pungente), *Thinopyrum junceum* (gramigna delle dune) ed *Echinophora spinosa* (carota spinosa), in relazione agli habitat di interesse comunitario quali 2110 - Dune mobili embrionali, 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* ("dune bianche"), 2130* - Dune costiere fisse a vegetazione erbacea ("dune grigie") e 2230 - Dune con prati dei *Malcolmietalia*, hanno subito una riduzione significativa a causa della compromissione fisica dei suoli e dell'alterazione delle condizioni ecologiche naturali.

Parallelamente, proprio la presenza dei capanni balneari ha favorito l'introduzione e la diffusione di specie vegetali alloctone, alcune delle quali fortemente invasive (es. *Cenchrus incertus*, *Oenothera stucchii*, *Elagnus angustifolia*, *Yucca gloriosa* ecc.) che tendono a colonizzare l'ambiente dunale, spesso a scapito delle specie autoctone. Questo fenomeno ha determinato una perdita di biodiversità e ha compromesso l'equilibrio ecologico del sistema dunale. In particolare, le specie invasive tendono a soppiantare le piante autoctone, alterando così la composizione floristica e compromettendo le funzioni ecologiche degli habitat naturali, quali la protezione contro l'erosione e il mantenimento delle dinamiche naturali della successione ecologica. Tali cambiamenti strutturali e funzionali rappresentano una minaccia non solo per la conservazione della flora e della vegetazione locale, ma anche per gli equilibri ecosistemici dell'intero contesto costiero.

Pertanto, le aree di delocalizzazione di tali strutture devono presentare caratteristiche imprescindibili di:

Continuità Storica: È essenziale che le nuove ubicazioni riflettano la storicità e l'identità locale, per garantire un mantenimento del valore culturale e sociale delle strutture.

Compatibilità Ecologica: Le aree scelte devono supportare la biodiversità locale e favorire la stabilità delle dune, garantendo che la delocalizzazione non comprometta l'integrità ecologica.

Sostenibilità Ambientale: Le nuove posizioni devono essere in grado di mantenere l'equilibrio ambientale, evitando impatti negativi sul paesaggio e sui processi naturali in atto.

Accessibilità e Fruibilità: È cruciale che le aree di delocalizzazione rimangano accessibili per la comunità e i visitatori, sostenendo così il turismo e l'economia locale.

Le aree che non soddisfano questi criteri fondamentali non verranno prese in considerazione, poiché il rapporto indissolubile tra i capanni e le dune è essenziale per la coerenza e salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. Solo attraverso un'attenta selezione delle aree di delocalizzazione è possibile garantire un futuro sostenibile per queste strutture e per l'ambiente costiero nel suo complesso.

In base a tale premessa, si è pertanto operata una selezione delle aree di delocalizzazione da utilizzare. Nello specifico le aree situate a Casalboretto (Aree da 1 a 5) e a Punta Marina (Area 19) e a Lido di classe (Area 20) sono state escluse in quanto non sono caratterizzate da ambienti dunali, non rispettando pertanto i criteri di coerenza storica – paesaggistica ritenuti di particolare rilevanza.

Di seguito vengono riportate le aree di delocalizzazione utilizzabili caratterizzate dai criteri illustrati:

NUMERO AREA	N° CAPANNI delocalizzabili	POSSIBILITA' DI UTILIZZO	POSIZIONE	LOCALITA'
7	2	Parziale	Tra Bagno Pineta e Bagno Romea	MARINA ROMEA
8	2	Parziale	Tra Bagno Romea e Bagno Solidea	MARINA ROMEA
11	3	Parziale	Tra Bagno Que Vida e Bagno Mara	PORTO CORSINI
12	3	Totale	Tra Bagno Mokambo e Marina Bay	MARINA DI RAVENNA
13	4	Totale	Tra Bagno Big Mama e Bagno Park Hotel	MARINA DI RAVENNA
14	4	Parziale	Tra Bagno Amarena e Bagno Spiaggiola	MARINA DI RAVENNA
15	2	Parziale	Tra Bagno Duna degli Orsi Bagno Dolce Lucia	MARINA DI RAVENNA
16	3	Parziale	Tra Bagno Toto e Bagno Astoria	MARINA DI RAVENNA
TOTALE	23			

Inoltre, in merito ai capanni riposizionabili a 10 metri dal piede dei corpi dunosi, sono state individuate 11 Aree di riposizionamento totali, di cui 9 utilizzabili, elencate di seguito:

AREA	N° CAPANNI delocalizzabili	POSIZIONE	LOCALITA'	N° dei capanni con nuovo posizionamento
1	2	Tra Bagno Marisa e Bagno Polka	MARINA ROMEA	106 - 99
2	5	Tra Bagno Obelix e Bagno Kia Orana	MARINA DI RAVENNA	117 – 56 – 45 – senza n – senza n
3	3	Tra Bagno Kia Orana e Bagno Singita	MARINA DI RAVENNA	53 – 52 – senza n
4	4	Tra Bagno Finisterre 2 e Bagno Hookipa	MARINA DI RAVENNA	3 – 118 – 42 - senza n.
7	3	Tra Bagno Peter Pan e Bagno Donna Rosa	MARINA DI RAVENNA	104 – 102 - 67
8	2	Sud Bagno Oasi Beach Sud Bagno Marinamore	MARINA DI RAVENNA	110 - 95
9	2	Tra Bagno Ma.Pa. e Bagno Mare Blu	PUNTA MARINA TERME	81 - 31
10	1	Tra Bagno Mare Blu e Bagno Tre Pini	PUNTA MARINA TERME	19
11	2	Tra Bagno Vela e Bagno Wave	PUNTA MARINA TERME	37 – senza n
TOTALE	24			

Le aree di riposizionamento 5 e 6, inizialmente proposte sulla base delle prescrizioni del Parco del Delta, sono state eliminate in seguito alla verifica vincolistica che ha evidenziato un'interferenza con un'area polivalente così come definita dal vigente Piano dell'Arenile

Di seguito vengono indicati i capanni per cui è possibile considerare un'eventuale permanenza:

N° Capanno	Località	Posizione
1	Marina di Ravenna	Tra Bagno Singita e Bagno Finisterre
4	Marina di Ravenna	Tra Bagno Astoria e Bagno Kontiki
27	Punta Marina Terme	Tra Bagno Perla e Bagno Nautilus
30		

Di seguito vengono riportati i dati di sintesi dell'analisi sui capanni balneari, in relazione all'analisi finale della vocazione delle aree di delocalizzazione:

CAPANNI	INTERVENTO	TOTALE
4	Eventuale permanenza	51
23	Delocalizzabili	
24	Distanziare in avanti 10 mt dal piede della duna	
3	Demolito	-

ALLEGATI TECNICI

ALLEGATO A: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO

ALLEGATO B: INQUADRAMENTO DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATI

ALLEGATO C: INQUADRAMENTO SITI NATURA 2000

ALLEGATO D: INQUADRAMENTO HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO NEI SITI RETE NATURA 2000

ALLEGATO E: INQUADRAMENTO CONCESSIONI COMUNALI, STATO ATTUALE CAPANNI E IPOTESI DI DELOCALIZZAZIONE CAPANNI NON IDONEI